

Comune di Bedonia
PIANO STRUTTURALE COMUNALE
PSC/N: DISPOSIZIONI NORMATIVE

Aggiornato alle varianti approvate con delibera di C.C. n. 2 del 29/02/20112 e di C.C. n. 35 del 22/07/2016

sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Piano Strutturale Comunale	3
Art. 2 - Approvazione, entrata in vigore, validità del PSC	3
Art. 3 – Elaborati costitutivi del PSC	3
Art. 4 – Attuazione del PSC	3
TITOLO II – AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE	5
Capo 1 – Territorio urbano	5
Art. 5 – Ambiti urbani consolidati - AC	5
Art. 6 - Ambiti da riqualificare - AR	6
Art. 7 - Ambiti specializzati per attività produttive esistenti- AP	8
Art. 8 - Ambiti per nuovi insediamenti pianificati- ANP	9
Art. 9 - Ambiti per i nuovi insediamenti - AN	12
Art. 10 - Nuovi ambiti specializzati per attività produttive - NAP	13
Capo 2 - Territorio rurale	15
Art. 11 - Ambiti di valore naturale e ambientale	15
Art. 12 – Aree interessate da rischi naturali	21
Art. 13 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico	24
Art. 14 – Progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale	26
Art. 15 - Corridoi ecologici	27
TITOLO III - SISTEMI NEL TERRITORIO COMUNALE	28
Capo 1 - Sistema insediativo storico	28
Art. 16 - Tessuti insediativi urbani storici	28
Art. 17 - Insediamenti storici nel territorio rurale	31
Art. 18 – Aree di particolare interesse storico e archeologico	32
Art. 19 - Infrastrutture storiche nel territorio rurale	33
Art. 20 - Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale	33
Art. 21 – Usi civici	33
Capo II - Sistema delle dotazioni territoriali	34
Art. 22 – Sistema delle infrastrutture per la mobilità	34
Art. 23 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti	35
Art. 24 - Attrezzature e spazi collettivi	37
Art. 25 - Dotazioni ecologiche e ambientali	38
Capo III - Sistema dei vincoli	39
Art. 26 - Carta unica del territorio	39
Art. 27 – Tutela dei crinali	39
Art. 28 – Tutela delle aree forestali	39
Art. 29 - Tutela dei beni culturali e ambientali	41
Art. 30 - Vincolo idrogeologico	42
Art. 31 – Fasce di rispetto stradale	43
Art. 32 – Ambiti di rispetto dei cimiteri	44
Art. 33 - Ambiti di rispetto del demanio idrico	44
Art. 34 - Ambiti di rispetto degli elettrodotti	44
Art. 35 - Ambiti di rispetto dei depuratori	45
Art. 36 - Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano	46
ALLEGATO 1 - INDIRIZZI PER LA FORMAZIONE DEI PROGETTI DI TUTELA, RECUPERO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE.	47

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Piano Strutturale Comunale

1. Il presente Piano Strutturale Comunale (PSC), di cui all'art. 28 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che riguarda tutto il territorio comunale con il quale il Comune di Bedonia ha delineato le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio, nonché le strategie di tutela dell'integrità fisica e ambientale e l'identità culturale del territorio stesso. Il PSC è conforme alle prescrizioni e ai vincoli e dà attuazione agli indirizzi e alle direttive contenuti nei piani territoriali sovraordinati.

Art. 2 - Approvazione, entrata in vigore, validità del PSC

1. Il PSC e le sue varianti sono approvati dal Comune previa concertazione, adozione, deposito e decisione sulle osservazioni e le riserve presentate, secondo le procedure stabilite dall'art. 32 della l.r. 20/2000.

2. Il PSC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta approvazione.

3. Il PSC ha validità a tempo indeterminato.

Art. 3 – Elaborati costitutivi del PSC

1. Il PSC del Comune di Bedonia è costituito dai seguenti elaborati:

- PSC/R - relazione illustrativa e valutazione di sostenibilità ambientale
- PSC/N - disposizioni normative
- PSC/TA - tavola degli ambiti del territorio comunale
- PSC/TS - tavola dei sistemi nel territorio comunale
- PSC/CS – tavola dei centri storici
- PSC/D – tavola subambiti a rischio di dissesto

Art. 4 – Attuazione del PSC

1. Gli altri strumenti della pianificazione urbanistica comunale, che consentono la traduzione delle scelte del PSC nelle fasi di attuazione delle trasformazioni territoriali sono:

- il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE): strumento di carattere regolamentare che disciplina le tipologie e le modalità attuative degli interventi di trasformazione del territorio. Il RUE contiene le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di carattere edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano; Il RUE contiene inoltre, al capo I del titolo I, cui si rimanda, tutte le definizioni dei termini utilizzati nel presente PSC;
- il Piano Operativo Comunale (POC): strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela, valorizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni;

- i Piani Urbanistici Attuativi (PUA): strumenti urbanistici di dettaglio che danno attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione.

TITOLO II – AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE

Capo 1 – Territorio urbano

Art. 5 – Ambiti urbani consolidati - AC

5.1 Oggetto

1. Gli ambiti urbani consolidati (AC) sono le parti del territorio urbanizzato totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione.

5.2 Disciplina generale

1. La tavola TA indica la perimetrazione degli ambiti urbani consolidati. Gli AC sono suddivisi in diverse tipologie di sub-ambito:

- a) AC-S ambito urbano consolidato dei centri storici
- b) AC-1 ambito urbano consolidato del capoluogo
- c) AC-2 ambito urbano consolidato delle frazioni

2. Il sub-ambito AC-S coincide con i tessuti insediativi urbani storici, normati dal successivo art. 14.

3. Per gli ambiti AC-1 e AC-2 sono definite le seguenti politiche e gli obiettivi da perseguire:

- a) mantenimento e qualificazione degli attuali livelli dei servizi e delle dotazioni territoriali;
- b) miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano;
- c) qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti;
- d) equilibrata integrazione tra funzione abitativa e attività economiche e sociali con essa compatibili.

5.3 Azioni specifiche per sub-ambiti

1. Caratteristiche urbanistiche

Per questi ambiti l'obiettivo della qualificazione funzionale ed edilizia si consegue attraverso interventi edilizi diretti di conservazione, trasformazione fisica, costruzione, nonché attraverso interventi di trasformazione funzionale. Le norme che regolamentano la realizzazione degli interventi edilizi sono contenute nel RUE.

2. Caratteristiche funzionali

In questi ambiti la destinazione prevalente è la residenza (funzione abitativa, a). Sono inoltre consentite in quanto compatibili le seguenti destinazioni:

- funzioni di servizio (b);
- funzioni alberghiere (e) e comunque per il soggiorno temporaneo;
- le attività produttive (c e d1) sono ammesse solo previa valutazione della compatibilità acustica con il contesto di riferimento.

3. Subambiti interessati da fasce di tutela fluviale

Nei subambiti, individuati nelle tavole TA, interessati dalla “fascia A” di tutela fluviale, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, MO, MS, RC, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

Nei subambiti, individuati nelle tavole TA, interessati dalla “fascia B” di tutela fluviale, sono inoltre esclusivamente consentite:

- a) interventi di RE o AM, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- b) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

4. Subambiti interessati a rischio di dissesto

La tavola D individua subambiti interessati a rischio di dissesto per i quali la realizzazione di interventi di completamento (NC) è sospesa fino all'approvazione di una specifica variante al PSC che provveda a verificare la compatibilità degli interventi con lo stato del dissesto esistente, di seguito definita all'art. 12.3.

5.4 Dotazioni territoriali

1. La tavola TS individua gli spazi collettivi pubblici già attuati, che potranno essere esclusivamente oggetto di interventi di ulteriore qualificazione.

2. Nel caso di interventi di NC devono essere ceduti gratuitamente al Comune le seguenti quantità di aree attrezzate a parcheggio pubblico in relazione alla destinazione d'uso:

- funzione residenziale: 0,025 mq/mc per il capoluogo e 0,02 mq/mc nelle frazioni (corrispondenti a mq 3 per ogni abitante teorico insediabile);
- funzioni di servizio e alberghiere: 0,1 mq/mc (per ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento deve corrispondere la quantità minima di 40 mq destinati a parcheggio pubblico);
- funzioni produttive: 0,06 mq/mc per il capoluogo e 0,045 mq/mc per le frazioni (il 5% dell'area destinata all'insediamento deve essere destinata a parcheggio).

3. Nel caso gli interventi non consentano di realizzare parcheggi pubblici di dimensioni minime pari a 4 posti auto (100 mq) nel capoluogo e a 2 posti auto (50 mq) nelle frazioni, al Comune è dovuta la cifra corrispondente alla monetizzazione delle aree di cessione in luogo della realizzazione delle stesse.

Art. 6 - Ambiti da riqualificare - AR

6.1 Oggetto

1. Gli ambiti da riqualificare (AR), sono costituiti da parti di territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale.

6.2 Disciplina generale

1. Gli ambiti da riqualificare devono essere trasformati attraverso azioni che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità, anche mediante la realizzazione di politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono.

6.3 Azioni specifiche per sub-ambiti

1. Il PSC individua quali parti urbane da riqualificare l'ambito AR-1 "Pelpirana", perimetrato nella tavola TA. Per questo ambito sono fissati obiettivi di qualità e prestazioni da perseguire in sede di attuazione, nonché la quota massima di carichi insediativi realizzabili mediante interventi di riqualificazione, i livelli minimi di standard di qualità urbana ed ecologico ambientale da assicurare. L'attuazione è realizzata previa individuazione all'interno di un POC che definirà in dettaglio l'assetto urbanistico dell'intera area, le modalità di attuazione dei singoli interventi, la precisazione delle dotazioni territoriali attribuite ad ognuno di essi.

AR-1: Pelpirana

1. obiettivi di qualità:

- l'obiettivo della riqualificazione è costituito dal completamento e dal ridisegno di uno spazio urbano centrale, situato a ovest del centro storico di Bedonia, in corrispondenza del tratto tombato del torrente Pelpirana. L'edificazione delle zone circostanti è stata condotta disordinatamente e senza dare alla zona quelle caratteristiche di qualità urbana necessarie per sottolinearne il ruolo di centralità e di cerniera tra borgo storico e nuove espansioni. La riqualificazione interesserà viale Aldo Moro e piazza Micheli, nodo urbanistico di fondamentale importanza, caratterizzata da una rotonda su cui convergono via Garibaldi, viale Piave-Europa e viale Mons. Checchi;
- la riqualificazione dovrà interessare sia gli ambiti edificati circostanti (le due quinte edificate su viale Moro e la zona ex Las Vegas) sia gli spazi stradali;

2. prestazioni da perseguire in sede di attuazione:

la riqualificazione dovrà procedere alla ridefinizione dello spazio pubblico (distinzione spazi pedonali e carrabili, posti auto, organizzazione dell'area mercatale, arredo urbano), ad interventi di completamento delle quinte stradali, alla ristrutturazione urbanistica della zona ex Las Vegas;

3. livelli minimi di standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale da assicurare:

Oltre alle sistemazioni degli spazi pubblici sopra richiamati, e alla connessione dei sistemi di percorsi pedonali e carrabili a quelli esistenti, l'intervento di riqualificazione dovrà realizzare la sistemazione di 1.700 mq di aree per parcheggio pubblico, da reperire in prossimità del vecchio campo sportivo.

4. quota massima dei carichi insediativi che potranno essere realizzati nell'ambito:

V = 6.500 mc

Art. 7 - Ambiti specializzati per attività produttive esistenti- AP

7.1 Oggetto

1. Sono ambiti specializzati per attività produttive (AP) le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive. Le aree produttive esistenti sono destinate all'insediamento della funzione produttiva (c) e delle funzioni di servizio ad essa direttamente connesse, esercitate all'interno o in adiacenza delle medesime unità edilizie destinate alla produzione. Gli ambiti individuati nel territorio di Bedonia costituiscono aree produttive di rilievo comunale, caratterizzate da limitati impatti delle attività insediate e da insediare.

7.2 Disciplina generale

1. Gli ambiti AP sono perimetrati nella tavola TA.

2. Le politiche individuate dal PSC per queste aree si limitano ad incentivare il riassetto e la riqualificazione funzionale mediante interventi edilizi diretti normati dal RUE.

3. Dal punto di vista funzionale si conferma la destinazione per funzioni produttive manifatturiere (c), con esclusione dell'uso c3 (allevamenti zootecnici di tipo intensivo). Le funzioni di servizio e abitative sono ammesse solo se strettamente integrate al ciclo produttivo delle aziende insediate.

4. L'Amministrazione comunale potrà promuovere programmi speciali di manutenzione e ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti, convenzionandone le modalità realizzative con le aziende insediate in ciascuna area.

5. Negli ambiti, individuati nelle tavole TA, interessati dalla "fascia A", sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, MO, MS, RC, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

6. Negli ambiti, individuati nelle tavole TA, interessati dalla "fascia B", sono inoltre esclusivamente consentite:

- c) interventi di RE o NC (limitati all'ampliamento di manufatti esistenti all'esterno della sagoma), comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- d) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

7.3 Disposizioni specifiche per i sub-ambiti

1. Il PSC individua come sub-ambito soggetto a particolari modalità attuative l'ambito AP-Acque Minerali.

2. Caratteristiche urbanistiche

L'area perimetrata può essere oggetto di interventi di ampliamento delle attività esistenti nel rispetto dei parametri edificatori fissati dal RUE per gli ambiti AP; l'ampliamento dell'attività potrà interessare esclusivamente la parte nord ovest dell'area individuata dal PSC.

Gli interventi di ampliamento dovranno essere coordinati all'interno di un unico progetto dell'area, che preveda la realizzazione di un parcheggio in parte pubblico e in parte privato a diretto servizio dell'insediamento produttivo da realizzarsi nella parte sud est dell'area individuata dal PSC.

3. Caratteristiche funzionali

- gli usi ammessi sono quelli legati esclusivamente alla attività di confezionamento e distribuzione di acque minerali in essere alla data di adozione del presente PSC;
- nella zona da destinarsi a parcheggio dovrà essere riservata una superficie per parcheggio pubblico di ampiezza pari al 13,5% della superficie complessivamente individuata dal PSC come ambito AP-AM;
- gli interventi si attuano in maniera diretta, nel rispetto di un progetto complessivo di sistemazione dell'intero ambito, da presentarsi in occasione del primo intervento di ampliamento.

4. Aree a rischio di dissesto

La tavola D individua la parte dell'area interessata a rischio di dissesto per la quale la realizzazione di interventi di completamento (NC) è sospesa fino all'approvazione di una specifica variante al PSC che provveda a verificare la compatibilità degli interventi con lo stato del dissesto esistente, di seguito definita all'art. 12.3.

7.4 Dotazioni territoriali

1. La tavola TS individua gli spazi collettivi pubblici già attuati, che potranno essere esclusivamente oggetto di interventi di ulteriore qualificazione.

2. Nel caso di interventi di NC per funzioni produttive devono essere ceduti gratuitamente al Comune 0,06 mq/mc per il capoluogo e 0,045 mq/mc per le frazioni di aree attrezzate a parcheggio pubblico (il 5% dell'area destinata all'insediamento deve essere destinata a parcheggio). Per gli altri usi consentiti (residenza e servizi strettamente connessi alle attività produttive insediate), le dotazioni sono quelle stabilite dal precedente art. 5.4.

3. Nel caso gli interventi non consentano di realizzare parcheggi pubblici di dimensioni minime pari a 4 posti auto (100 mq) nel capoluogo e a 2 posti auto (50 mq) nelle frazioni, al Comune è dovuta la cifra corrispondente alla monetizzazione delle aree di cessione in luogo della realizzazione delle stesse.

Art. 8 - Ambiti per nuovi insediamenti pianificati- ANP

8.1 Oggetto

1. La previgente pianificazione comunale ha individuato alcune aree da urbanizzare le quali sono state solo parzialmente attuate al momento della redazione del presente PSC. Il PSC conferma l'edificabilità delle parti residue non attuate, integrandole nel disegno complessivo di piano. Le suddette aree vengono individuate come ambiti per nuovi insediamenti pianificati (ANP). La capacità insediativa e le dotazioni territoriali minime da garantire sono confermate dal previgente piano.

8.2 Disciplina generale

1. Gli ambiti ANP individuati dal PSC e perimetrali nella tavola PSC-TA sono sei, denominati come segue:

ANP-1: Viale Europa

ANP-2: Castellaro

ANP-3: Via Roma

ANP-4: Borio

ANP-5: Costa Serra

ANP-6: commerciale Costa Serra

2. La destinazione ammessa per tutti i nuovi insediamenti è esclusivamente quella residenziale (funzione a), ad esclusione dell'ambito ANP-6, per il quale valgono le norme specifiche di seguito riportate.

3. I nuovi complessi insediativi sono sottoposti a piano urbanistico attuativo (PUA), al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connessi.

8.3 Disposizioni specifiche per i sub-ambiti

ANP-1: Viale Europa

- *capacità insediativa massima: V = 10.000 mc*
- *dotazioni territoriali minime: 2.250 mq*
- *prestazioni di qualità urbana attese:* espansione dell'attuale area residenziale. In particolare saranno consentiti:
 - ⇒ interventi edificatori consoni al sistema edificatorio esistente, un compatto fronte di edifici, con due piani fuori terra, disposto parallelamente all'asse di viale Europa;
 - ⇒ realizzazione di parcheggi, ubicati od organizzati in modo da interferire il meno possibile con la viabilità della zona e dovranno essere considerati come aree significative del quadro ambientale urbano, ne consegue che le stesse dovranno essere congruamente arredate,
 - ⇒ completamento della viabilità attraverso la realizzazione di un tracciato di collegamento tra la sponda destra del Pelpirana e quella sinistra, nel rispetto delle preesistenze vegetazionali e di eventuali elementi morfologici significativi presenti sull'area di intervento o al contorno di essa (es. rii, muri di sostegno ecc.).

ANP-2: Castellaro

- *capacità insediativa massima: V = 6.000 mc*
- *dotazioni territoriali minime: 1.350 mq*
- *prestazioni di qualità urbana attese:* espansione dell'area residenziale. In particolare all'interno di quest'area saranno consentiti:
 - ⇒ interventi edificatori a "pettine" consoni al sistema edificatorio esistente;

- ⇒ modificazioni contenute dell'andamento altimetrico del terreno per il perseguimento di un migliore assetto funzionale dell'insediamento previsto;
- ⇒ mantenimento, per quanto possibile, delle preesistenze vegetazionali;
- ⇒ completamento della viabilità di collegamento con la nuova espansione residenziale.

ANP-3: Via Roma

- *capacità insediativa massima: $V = 15.000$ mc*
- *dotazioni territoriali minime: 3.375 mq*
- *prestazioni di qualità urbana attese:* espansione dell'attuale area residenziale. In particolare all'interno di quest'area saranno consentiti:
 - ⇒ interventi edificatori a consoni al sistema edificatorio esistente, modulati secondo la viabilità esistente;
 - ⇒ mantenimento, per quanto possibile, delle preesistenze vegetazionali e di eventuali elementi morfologici significativi presenti sull'area di intervento o al contorno di essa (es. rii, muri di sostegno ecc.).
 - ⇒ realizzazione di parcheggi, ubicati od organizzati in modo da interferire il meno possibile con la viabilità della zona e dovranno essere considerati come aree significative del quadro ambientale urbano, ne consegue che le stessi dovranno essere congruamente arredate;
 - ⇒ realizzazione di un area attrezzata a parco urbano. In particolare in tale zona saranno consentiti quelli interventi funzionali al tipo di fruizione previsto per la medesima: creazione di aiuole, piantumazione, elementi di arredo ecc. Questi nuovi elementi di servizio consentiranno di ricucire e di ricollegare tra di loro il nuovo e il nucleo preesistente della riva sinistra del Pelpirana.

ANP-4: Borio

- *capacità insediativa massima: $V = 9.000$ mc*
- *dotazioni territoriali minime: 2.025 mq*
- *prestazioni di qualità urbana attese:* realizzazione di un insediamento residenziale lungo la strada di collegamento Borio - Bedonia. In particolare all'interno di quest'area saranno consentiti:
 - ⇒ interventi edificatori consoni al sistema edificatorio esistente, volto a ricucire tra di loro le realtà esistenti al fine di valorizzare il nucleo consolidato di Borio. Tale espansione sarà inserita organicamente nel più ampio contesto ambientale, nella logica della salvaguardia delle peculiarità paesaggistico-ambientali e della riduzione massima delle possibilità di rischio legate al dissesto idrogeologico. L'edificazione seguirà un andamento a pettine, utilizzando la strada esistente come asse di distribuzione;
 - ⇒ mantenimento, per quanto possibile, delle preesistenze vegetazionali.

ANP-5: Costa Serra

- *capacità insediativa massima: $V = 7.000$ mc*
- *dotazioni territoriali minime: 1.575 mq*
- *prestazioni di qualità urbana attese:* Realizzazione di un'area residenziale di espansione. In particolare in quest'area saranno consentiti:
 - ⇒ interventi edificatori a consoni al sistema edificatorio esistente,
 - ⇒ mantenimento, per quanto possibile, delle preesistenze vegetazionali;
 - ⇒ modificazione del sistema microidrografico superficiale con interventi che garantiscono soddisfacenti condizioni generali di corrivazione delle acque piovane;
 - ⇒ interventi atti a perseguire l'obiettivo di un miglioramento delle condizioni di stabilità del terreno (es. drenaggi).;

⇒ completamento della viabilità esistente.

ANP-6: Commerciale Costa Serra

- *capacità insediativa massima*: $U_t = 0,45 \text{ mq/mq}$
- *dotazioni territoriali minime*: **13,5% della S_t da destinarsi per il 5% a parcheggi pubblici, 5% aree di verde pubblico attrezzato, 3,5% da cedere come aree per la realizzazione di attrezzature e servizi pubblici**
- *prestazioni di qualità urbana attese*: L'ambito è destinato alla realizzazione di attrezzature commerciali e tecniche (funzione b, usi b2) quali impianti tecnologici, magazzini, depositi di merci e automezzi, corrieri, spedizionieri, annonari, macelli, deposito corriere. Oltre a tali opere è consentita la installazione di uffici, attrezzature e impianti di natura ricreativa e sociale a servizio degli addetti alle attività insediate; sono altresì ammesse le abitazioni per il solo personale di sorveglianza e manutenzione nella misura di un alloggio per ogni unità produttiva insediata con S_u non superiore a mq 150. In tale zona il piano si attua previa approvazione di piano urbanistico attuativo, nel rispetto del rapporto massimo di copertura pari al 45%.

Art. 9 - Ambiti per i nuovi insediamenti - AN

9.1 Oggetto

1. Gli ambiti del territorio comunale destinati a nuovi insediamenti (AN) sono costituiti dalle parti di territorio destinate ad interventi di trasformazione intensiva, in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano.

9.2 Disposizioni generali

1. Il PSC individua tre sub-ambiti AN per insediamenti con carattere funzionale prevalentemente residenziale, denominati come segue:

- a) AN-1: Sopra S. Marco
- b) AN-2: La Serra
- c) AN-3: Il Groppo

2. Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono caratterizzati dalla equilibrata compresenza di residenza e di attività sociali, culturali, commerciali e produttive con essa compatibili. La funzione abitativa (uso a) è sempre ammessa, anche fino alla utilizzazione di tutta la capacità insediativa ammessa nei sub-ambiti. Sono altresì ammessi usi appartenenti alla funzione di servizio (b), limitatamente a funzioni direzionali, finanziarie, assicurative (uso b1), funzioni commerciali e artigianato di servizio (uso b2), esercizi pubblici (uso b3), sedi di attività sanitarie pubbliche, private e di studi professionali (uso b6). Agli usi di tipo b può essere destinata un massimo del 30% della capacità insediativi consentita.

3. I nuovi complessi insediativi sono sottoposti a progettazione unitaria, nell'ambito della redazione di Piani Urbanistici Attuativi, al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connessi.

9.3 Azioni specifiche per i sub-ambiti

AN-1: Sopra S. Marco

- *capacità insediativa massima: V = 50.000 mc*
- *dotazioni territoriali minime: 11.250 mq*
- *prestazioni di qualità urbana attese:*

Realizzazione di un ambito residenziale di espansione in un'area dotata di elevata qualità ambientale, che andrà a stabilire un rapporto di continuità e di ricucitura con l'esistente. In particolare all'interno dell'area saranno consentiti:

- ⇒ interventi edificatori di altezza non superiore ai due piani con una forte caratterizzazione tipologica e funzionale, in cui saranno ammesse poche variabili ai diversi interventi; questo per garantire unità architettonica ed urbana a tutto l'intervento. In quest'ottica il POC fornirà delle precise indicazioni attraverso uno schema planivolumetrico in cui verrà evidenziato il tessuto di strade, piazze e spazi verdi che caratterizzerà l'intervento;
- ⇒ realizzazione di parcheggi, ubicati od organizzati in modo da interferire il meno possibile con la viabilità della zona;
- ⇒ mantenimento, per quanto possibile, delle preesistenze vegetazionali.

AN-2: La Serra

- *capacità insediativa massima: V = 26.000 mc*
- *dotazioni territoriali minime: 5.850 mq*
- *prestazioni di qualità urbana attese:*

Inserimento di una nuova area residenziale tra l'area residenziale e quella commerciale, già previste dal vigente PRG. In particolare all'interno di quest'area saranno consentiti:

- ⇒ interventi edificatori consoni al sistema edificatorio esistente;
- ⇒ modificazioni contenute dell'andamento altimetrico del terreno per il perseguimento di un migliore assetto funzionale dell'insediamento previsto;
- ⇒ mantenimento, per quanto possibile delle preesistenze vegetazionali e di eventuali elementi morfologici significativi presenti sull'area d'intervento o al contorno di essa (es. rii).

AN-3: Il Groppo

- *capacità insediativa massima: V = 7.000 mc*
- *dotazioni territoriali minime: 1.575 mq*
- *prestazioni di qualità urbana attese:*

Al fine di costituire un polo di attrazione turistica residenziale, data la forte presenza del fiume Taro, si è deciso di creare un unico insediamento formato dal complesso già esistente denominato "casette in Canada" che verrà potenziato, e da quello ex novo ubicato in località il Groppo. All'interno di quest'ultima area saranno consentiti interventi di limitate dimensioni e cubatura finalizzati ad una fruizione collettiva della zona, compatibile con l'esigenza della conservazione delle componenti naturali, del mantenimento degli equilibri esistenti e della valorizzazione del pregio ambientale, attraverso la ricerca di un corretto equilibrio tra elementi morfologici naturali ed elementi di organizzazione e di arredo di progetto. In particolare sarà possibile realizzare strutture di servizio a supporto della funzionalità e della fruibilità del sistema(es. zone a parcheggio, servizi igienici ecc.), l'impiego di tipologie costruttive e di materiali coerenti con l'ambiente circostante.

Art. 10 - Nuovi ambiti specializzati per attività produttive - NAP

10.1 Oggetto

1. I nuovi ambiti specializzati per attività produttive sono le parti del territorio destinate alla concentrazione di nuove attività economiche, commerciali e produttive.

10.2 Disposizioni generali

1. Il PSC individua La tavola TA individua due parti di territorio perimetrandole come NAP.
2. Il nuovo insediamento NAP-1 ("Carniglia") è individuato in area limitrofa a quella esistente, anche al fine di concorrere alla qualificazione di quella e di sopperire alla eventuale carenza di impianti, infrastrutture e servizi.
3. L'ambito NAP-2 "Forana" costituisce una area produttiva di rilievo sovracomunale, in quanto caratterizzata da effetti sociali, territoriali e ambientali che interessano più Comuni, Bedonia, Compiano, Tornolo. L'ambito NAP-2 costituisce area ecologicamente attrezzata in quanto dotato di infrastrutture, servizi e sistemi idonei a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
4. Dal punto di vista funzionale si conferma la destinazione per funzioni produttive manifatturiere (c), con esclusione dell'uso c3 (allevamenti zootecnici di tipo intensivo). Le funzioni di servizio e abitative sono ammesse solo se strettamente integrate al ciclo produttivo delle aziende insediate.
5. L'attuazione del piano avviene previa approvazione di PUA.

10.3 Azioni specifiche per i sub-ambiti

NAP-1: Carniglia

- *capacità insediativa massima: $S_u = mq\ 8.400$*
- *dotazioni territoriali minime: $S_1 = mq\ 2.880$*
- *prestazioni di qualità urbana attese:*

In quest'ambito si prevede la realizzazione di un tessuto di edifici artigianali disposti ortogonalmente all'asse del fiume Taro, questo per garantire una permeabilità visiva tra l'abitato e l'ambiente circostante. In particolare all'interno dell'area saranno consentiti:

- mantenimento, per quanto possibile delle preesistenze vegetazionali e di eventuali elementi morfologici significativi presenti sull'area d'intervento o al contorno di essa (es. rii);
- interventi edificatori di limitata dimensione con l'esclusione di lavorazioni "pesanti" e/o che comportano inquinamento ambientali.

NAP-2: Forana

- *capacità insediativa massima: $S_u = mq\ 34.000$*
- *dotazioni territoriali minime: $S_1 = mq\ 11.600$*
- *prestazioni di qualità urbana attese :*

Realizzazione di un'area di espansione artigianale. Tale area libera da fabbricati, necessita di uno studio di organizzazione urbanistica degli insediamenti e dei servizi, oltre che il progetto esecutivo del sistema infrastrutturale delle attività che in tale area s'insedieranno. In particolare all'interno dell'area saranno consentiti:

- modificazione del sistema microidrografico superficiale con interventi che garantiscono soddisfacenti condizioni generali di corrivazione delle acque piovane;
- modificazioni contenute dell'andamento altimetrico del terreno per il perseguimento di un migliore assetto funzionale dell'insediamento previsto;
- mantenimento, per quanto possibile delle preesistenze vegetazionali;

- costruzione, attraverso idoneo attrezzamento delle aree a verde, a parcheggio di un sistema arboreo e vegetazionale che elevi il livello di qualificazione interna dell'intervento e ne incrementi il grado di compatibilità ambientale con il contesto circostante;
- realizzazione, a carico degli attuatori del comparto, di una viabilità di collegamento con la strada provinciale, il Piano Urbanistico Attuativo dell'intervento potrà individuare diversi stralci di attuazione del comparto, collegati alla realizzazione di altrettanti stralci della viabilità di accesso, garantendo comunque, fin dalla realizzazione dell'eventuale primo stralcio, il collegamento con la viabilità provinciale;
- potenziamento e completamento dei sistemi di collegamento;
- interventi edificatori funzionali al tipo di fruizione previsto per la medesima.

Tale ambito si congiunge e si integra con il complesso di attrezzature, di spazi, di collegamenti di carattere urbano propri di un centro artigianale. Nell'insieme vi dovrà essere un corretto equilibrio tra elementi morfologici naturali e di elementi di organizzazione e di arredo di progetto.

Capo 2 - Territorio rurale

Art. 11 - Ambiti di valore naturale e ambientale

11.1 Oggetto

1. Costituiscono ambiti di valore naturale e ambientale gli ambiti del territorio rurale dotati di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale e pertanto sottoposti dagli strumenti di pianificazione ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione. Essi sono individuati e disciplinati dal PSC che ne definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni del PTPR e del PTCP.

11.2 Disposizioni generali

1. Gli ambiti di valore naturale e ambientale sono prioritariamente destinati alla tutela della flora e della vegetazione, delle presenze arboree, della fauna, del paesaggio, delle emergenze storico-culturali, delle acque e delle risorse idriche, alla conservazione e alla valorizzazione degli habitat naturali, al mantenimento e al miglioramento dell'assetto idrogeologico.

2. La tavola TA del PSC perimetra come aree di valore naturale e ambientale i seguenti subambiti:

a) subambito della tutela naturalistica:

a.1) aree di tutela naturalistica;

a.2) aree poste a quote superiori a 1.200 m.

b) subambito della tutela fluviale:

b.1) invasi ed alvei di corsi d'acqua;

b.2) fasce di tutela fluviale.

3. In detti ambiti è consentito lo svolgimento dell'attività agricola e forestale se ed in quanto compatibile con le finalità indicate e con le limitazioni di cui ai successivi punti.

Sono altresì consentite le attività ricreative, turistiche e agrituristiche, di studio e di ricerca. Sono considerate non compatibili con l'attività agricola e adatte all'evoluzione dei processi di naturalizzazione le aree di cui ai punti a.2) e b.1).

4. Negli ambiti di valore naturale ed ambientale sono vietate le nuove edificazioni, salvo quelle strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività consentite purché previste nelle norme seguenti e secondo la disciplina del RUE. In tali casi si dovranno adottare apposite metodiche di valutazione e di mitigazione dell'impatto ambientale e visivo.

5. Il PSC ed il RUE provvedono inoltre a disciplinare:

- a) il recupero del patrimonio edilizio storico esistente, nel rispetto delle caratteristiche originarie;
- b) la realizzazione di infrastrutture pubbliche.

6. Gli interventi edilizi eventualmente ammessi si attuano in maniera diretta, salvo specifiche prescrizioni dettate dal comma successivo.

11.3 Azioni specifiche per sub-ambiti

11.3.1 Subambito della tutela naturalistica

1. All'interno del subambito della tutela naturalistica, le azioni di trasformazione del territorio sono esclusivamente finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. Tali obiettivi dovranno essere fatti propri da specifici progetti di tutela, recupero e valorizzazione che potranno essere individuati dal POC per parti degli ambiti individuati dal PSC.

2. I progetti di tutela individuano, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, e quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili, e definiscono:

- a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
- b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;
- c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
- d) le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;
- e) gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori, in conformità alla legge regionale 16/02; tali edifici possono essere

destinati all'esplicazione delle funzioni di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;

- f) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto, delle attività di produzione di sale marino;
- g) l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;
- h) le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;
- i) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto al settimo comma dell'articolo 10, salva la determinazione di prescrizioni più restrittive;
- j) le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i cosiddetti prodotti del sottobosco;
- k) le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che non deve essere comunque previsto l'aumento dell'entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione *del P.T.C.P.*, fatte salve motivate esigenze di gestione faunistica per particolari specie in conformità con i contenuti del Piano Faunistico provinciale;
- l) interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.

3. Fino all'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma, nelle zone di cui al presente articolo sono consentite esclusivamente le attività e le trasformazioni seguenti:

- a) le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente sui manufatti edilizi esistenti;
- c) i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione;
- d) la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili al proseguimento dell'utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nonché delle infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo;
- e) l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e

dei prati stabili in altre qualità di coltura, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola;

- f) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto all'undicesimo comma dell'articolo 10;
- g) la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
- h) l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione *del P.T.C.P.*; è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di riproduzione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell'attività venatoria;
- i) le attività escursionistiche;
- j) gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari.

4. Nelle zone di cui al primo comma, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.

11.3.2 Subambito della tutela fluviale: fasce di tutela fluviale

1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono per le zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua individuate e perimetrate come tali nella tavola TA; qualora tali fasce laterali interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni. Le zone di cui al presente articolo perseguono l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e di laminazione delle piene, unitamente alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali, ambientali e storico-culturali direttamente connesse all'ambito fluviale.

2. Su previsione degli strumenti di pianificazione comunali è ammessa la realizzazione di strade, di impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, di impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua per l'intero tratto dell'infrastruttura. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

3. Nelle aree di cui al comma 1 è possibile localizzare:

- a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
- b) percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
- d) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al comma 2.

4. Nelle aree di cui al comma 1 sono comunque consentiti:

- a) intervento sui manufatti edilizi esistenti limitatamente alle seguenti tipologie: MO, MS, RC, RS, RE;
- b) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- c) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- d) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

5. Le opere di cui alle lettere c) e d) nonché le strade poderali ed interpoderali non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

6. Per una fascia di 10 metri lineari dal limite esterno dell'area inondata da una piena con tempo di ritorno (TR) pari a 20 anni, oppure da una piena ordinaria così definita come livello o portata di piena in una data sezione che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatesi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi, è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere b) e d) di cui al comma 4, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo.

7. Interventi diversi da quelli di cui al comma 4, in aree ricadenti nelle Fasce A e/o B, comprese all'interno del territorio urbano di cui al capo 1 del titolo II, possono essere autorizzati solo in seguito alla approvazione di una apposita variante allo strumento urbanistico, promossa dalla Amministrazione comunale, d'intesa con la Provincia, che provveda alla valutazione delle condizioni di rischio e a stabilire opportune misure finalizzate a minimizzare tali condizioni di rischio.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5 e 6, si applicano anche ai corsi d'acqua meritevoli di tutela di rango comunale indicati nella tavola TA (Anzola, Siracola, Lecca, Gelana), relativamente alle fasce laterali di ampiezza pari a 50 metri a partire dal limite esterno dell'area demaniale. Gli strumenti urbanistici comunali, anche attraverso le forme di copianificazione previste dall'art. 21 della L.R. 24 Marzo 2000, n. 20, possono

ridefinire tali delimitazioni attraverso l'individuazione delle Fasce A e delle Fasce B sulla base della metodologia stabilita dall'Autorità di Bacino del Po.

9. Alle aree ricadenti entro i limiti della Fascia A di deflusso della piena e della Fascia B di esondazione, individuati e perimetrati nella tavola TA, ancorché ricadenti nelle zone di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 10, 11 e 12.

10. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, MO, MS e RC, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

11. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:

- opere di NC e RE, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- interventi di RE e NC (limitatamente all'ampliamento fuori sagoma di manufatti esistenti), comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

12. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, nonché gli impianti di trattamento delle acque reflue, di approvvigionamento idropotabile e di trattamento dei rifiuti ricadenti nelle Fasce A e B è disciplinata dalle N.T.A. del P.A.I..

11.3.3 Subambito della tutela fluviale: alvei dei corsi d'acqua

1. Negli alvei dei corsi d'acqua, indicati come tali nella tavola TA, sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

- a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 2, 3 e alle lettere c) e) ed f) del quarto comma del precedente articolo 11.3.2, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;
- b) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali vigenti;
- c) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

2. All'interno delle zone di cui al presente articolo, ricadenti in Fascia A di deflusso della piena, i cui limiti sono individuati e perimetrati nella tavola TA, si applicano le disposizioni normative contenute nelle N.T.A. del P.A.I. e di cui ai commi 9, 10 e 11 del precedente art. 11.3.2.

Art. 12 – Aree interessate da rischi naturali

12.1 Oggetto

A titolo di approfondimento e integrazione dei contenuti del PTCP e del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Piano di Bacino del bacino fluviale del Po, vengono individuate nel PSC le aree interessate da rischi naturali.

12.2 Disciplina generale

Per le aree interessate da rischi naturali il PSC prescrive le seguenti limitazioni volte ad eliminare o ridurre il livello del rischio negli insediamenti esistenti.

Le aree di cui al presente articolo, la cui perimetrazione è rappresentata nella tavola TA, si sovrappongono alla suddivisione del territorio in ambiti, determinando ulteriori livelli di tutela da rispettare al fine di ridurre il livello di rischio degli insediamenti e del territorio.

Gli interventi edilizi eventualmente ammessi si attuano in maniera diretta.

12.3 Azioni specifiche per i sub-ambiti

1. Ambiti dissestati

Si tratta di zone nelle quali sono stati rilevati movimenti gravitativi in atto, comprendenti frane, piccoli smottamenti, aree di instabilità segnalata, aree soggette a soliflusso e decorticamento superficiale.

Negli ambiti dissestati sono ammessi i seguenti interventi:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi MO;
- c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- e) le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- f) le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente, validato dalla Amministrazione Comunale. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere;
- h) le pratiche colturali, a condizioni che vengano adottati i criteri e gli indirizzi contenuti nel Codice di Buona Pratica Agricola, funzionali al conseguimento della stabilizzazione e consolidamento dei terreni, con particolare riferimento alle necessarie opere di regimazione superficiale. Nella definizione dei programmi di intervento in agricoltura e nella gestione forestale devono essere considerati prioritari gli interventi e le azioni di cui all'art.17 delle N.T.A. del Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del

Po. Le aree agricole ricadenti nelle zone di cui al presente articolo costituiscono aree preferenziali per l'erogazione di contributi relativi alle misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale.

In adiacenza alle Scarpate di degradazione in atto e ai Tratti d'alveo in erosione laterale, così come individuati nella tavola TA, nonché alle scarpate dei terrazzi fluviali, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate la larghezza della fascia deve essere estesa da due a tre volte l'altezza delle scarpate sottese e comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche e di giacitura delle litologie presenti. In particolare tali prescrizioni, per le zone classificate sismiche, sono sostituite dai criteri e dagli indirizzi contenuti nei Regolamenti e nelle Circolari Regionali emanati in attuazione degli artt. 6 e 10 della Legge Regionale 19 giugno 1984, n. 35.

Tra gli "ambiti dissestati" sono incluse le aree a rischio idrogeologico elevato di Scopolo e Costa del Corvo-Anzola, di cui al Titolo IV del Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Po e al "Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato", 1° Aggiornamento, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po con Del. n. 20 del 26 aprile 2001; in dette aree si applica la norma di destinazione d'uso del suolo definita da tali provvedimenti. Il Comune di Bedonia, ai sensi del D.L. 180/98 convertito in L. 267/98 e del D.L. 279/00 convertito in L. 365/00, provvederà alla predisposizione dei piani di emergenza comunali o intercomunali di cui all'art. 108, c. 1, lett. c. 3) del D.L. n. 112/98, all'art. 7, c. 1, lett. c) della L.R. 45/95 e ai contenuti della Del. G.R. n. 129 del 6 febbraio 2001 di approvazione delle linee guida per la predisposizione dei piani stessi.

2. Ambiti a rischio di dissesto

Si tratta di zone nelle quali sono stati riconosciuti movimenti gravitativi quiescenti quali frane di recente e documentata attività, parti di versante interessate da scivolamenti in massa planare o rotazionale, deformazione gravitativa profonda di versante.

Negli ambiti a rischio di dissesto, ad eccezione delle Frane di antica attività, oltre agli interventi di cui al precedente art. 12.3.1 sono esclusivamente consentiti:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- c) gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché gli interventi di completamento all'interno dei centri abitati, delimitati dal perimetro continuo del territorio urbanizzato comprendente tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi; gli interventi di completamento non possono essere attuati prima dell'esito favorevole della verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato del dissesto esistente, di seguito definita, approvata dall'Amministrazione Comunale con apposita variante al PSC, fatto salvo quanto disposto dai successivi punti;
- d) la realizzazione di nuove costruzioni a servizio dell'agricoltura, comprese le strutture per allevamenti non intensivi, unicamente nel caso di attività esistenti; solo nel caso in cui gli ampliamenti, di cui alla precedente lettera c), e le nuove costruzioni non siano maggiori di 200 mq di Su oppure non siano maggiori di 400 mq di Su e vengano realizzati mediante strutture leggere, quali legno e ferro, non sono soggette alla verifica di compatibilità di cui sopra;

- e) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dalla Amministrazione Comunale, sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Nelle aree ricadenti all'interno delle Frane di antica attività, così come individuate nella tavola TA, sono ammessi gli interventi di cui al precedente secondo comma; inoltre, se interessate da insediamenti urbani stabili e da infrastrutture extraurbane o rurali, sono ammessi interventi di completamento, nonché nuove edificazioni ed opere pubbliche. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti alla verifica di compatibilità con le condizioni del dissesto esistenti, approvata dall'Amministrazione Comunale con apposita variante al PSC.

La verifica di compatibilità è effettuata con le seguenti modalità e contenuti:

- a) rilevazione e caratterizzazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attivi o potenzialmente attivi, che, sulla base delle zonizzazioni riportate nella tavola TA, ovvero di ulteriori accertamenti tecnici condotti in sede locale redatti nel rispetto dei contenuti del D.M. 11.03.88, lett. h), interessano il territorio comunale, con particolare riferimento alle parti urbanizzate o soggette a previsioni di espansione urbanistica;
- b) delimitazione alla scala opportuna delle porzioni di territorio soggette a dissesti idraulici e idrogeologici, in funzione delle risultanze degli accertamenti tecnici espressamente condotti di cui alla precedente lettera a);
- c) descrizione, con elaborati adeguati e di maggior dettaglio, riferiti all'ambito territoriale ritenuto significativo, delle interferenze fra lo stato del dissesto presente o potenziale rilevato secondo le modalità di cui alla precedente lettera a) e le previsioni dello strumento urbanistico ancorché assoggettate a strumenti di attuazione;
- d) indicazione delle misure da adottare al fine di rendere compatibili le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con lo stato dei dissesti presenti o potenziali, in relazione al loro grado di pericolosità, ai tempi necessari per gli interventi, agli oneri conseguenti.

Nei Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 183/1989, sono indicate misure di finanziamento ai Comuni per lo svolgimento delle sopradette operazioni di istruttoria tecnica. Esse possono inoltre essere condotte attraverso gli accordi previsti dall' art.15 della L. 241/90 e s.m.i.,

3. Zone di rischio idraulico

Il subambito delle zone di rischio idraulico è costituito dall'insieme delle aree la cui messa in sicurezza è legata prevalentemente alla realizzazione di interventi specifici e aree per le quali la riduzione del rischio dipende anche dal rispetto di norme contenute in strumenti di pianificazione sovraordinati.

Negli Ambiti a prevalente destinazione urbana soggetti a rischio idraulico la realizzazione di nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione dovrà comportare la messa in opera di tutte le misure necessarie per limitare lo sviluppo delle aree impermeabili e, in particolare, la individuazione di opportune aree destinate ad invasare temporaneamente le acque meteoriche.

I piani urbanistici attuativi relativi alle urbanizzazioni di cui sopra, dovranno contenere il calcolo delle portate da smaltire a mezzo delle reti di raccolta e di allontanamento delle acque meteoriche, l'individuazione dei punti di scarico nei corpi idrici ricettori e la verifica di compatibilità dello scarico nello stesso corpo idrico ricettore, nel rispetto dei limiti della

suddetta direttiva. I Consorzi di Bonifica, ove presenti, verificano la compatibilità degli scarichi delle nuove aree urbanizzate con i propri recettori, proponendo gli interventi e le azioni necessari a garantire la sicurezza non solo dei territori interessati dagli interventi ma anche delle aree più a valle. Inoltre, gli stessi strumenti devono individuare, qualora esistenti, le zone a difficile scolo ed elaborare apposita normativa atta a impedire, in tali zone, la possibilità di realizzare locali interrati.

Al fine di ridurre il rischio idraulico a monte dei centri urbani, i soggetti pubblici e privati proprietari e concessionari predispongono sulla base di apposita direttiva dell'Autorità di Bacino del Po, una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani. Le Amministrazioni competenti, sulla base dei risultati della suddetta verifica, individuano e progettano gli interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo aperto.

Art. 13 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

13.1 Oggetto

1. Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico individuati nella tavola TA sono caratterizzati dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.

13.2 Disposizioni generali

1. In tali ambiti è perseguito il mantenimento dei caratteri paesaggistici, storici ed ambientali garantendo al tempo stesso un adeguato sviluppo dell'attività produttiva primaria. In particolare viene promosso il consolidamento del sistema forestale attraverso la gestione e la manutenzione delle aree boscate esistenti e la realizzazione di nuovi boschi, secondo le tecniche della forestazione naturalistica. Deve essere garantito il mantenimento e promosso l'arricchimento della vegetazione (filari, siepi, macchie, boschetti), favorendo in particolare l'incremento delle presenze arboree diffuse.

2. Saranno inoltre favoriti gli interventi rivolti ad assicurare la massima stabilità idrogeologica, con particolare attenzione alla efficienza delle reti scolanti. Negli interventi di consolidamento di scarpate e/o versanti, nonché nelle opere di regimazione delle acque saranno da adottare le tecniche di ingegneria naturalistica, secondo quanto stabilito nella Delibera di G.R. n. 3939 del 6/9/94 e successive modifiche ed integrazioni. Specifica attenzione dovrà essere posta alla conservazione e alla ricostituzione degli elementi atti a mantenere e ad arricchire la bio-diversità, in particolare attraverso lo studio e la realizzazione di reti ecologiche.

3. Negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico il PSC promuove lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l'agriturismo.

4. Gli interventi edilizi eventualmente ammessi si attuano in maniera diretta, salvo specificazioni contenute nel comma successivo.

13.3 Azioni specifiche per ogni sub-ambito

13.3.1 Sub-ambito di tutela e valorizzazione paesistica

1. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e) impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
- f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
- g) impianti per la produzione di corrente elettrica da fonti rinnovabili, quale l'eolico ed il fotovoltaico nel rispetto dei contenuti della delibera dell'assemblea regionale n. 28 del 6 dicembre 2010;

sono ammesse nelle aree di cui al secondo comma qualora siano previste dal P.T.C.P. o da un piano provinciale di settore conforme al P.T.C.P. stesso. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

2. La subordinazione all'eventuale previsione mediante il PTCP o piano provinciale di settore non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

3. Oltre all'attività agricola sono ammesse attività di carattere ricreativo, turistico e culturale, purché non comportino alterazioni dell'assetto paesaggistico ed ambientale.

4. Riguardo alle attività agricole sono ammesse le tecniche agronomiche che non comportino depauperamento o compromissione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche. Si considerano tali le tecniche coerenti con il Codice di Buona Pratica Agricola. L'ubicazione in questi ambiti potrà costituire motivo di priorità per le aziende agricole ai fini della concessione di contributi atti a mitigare l'impatto ambientale delle coltivazioni.

5. Sono esclusi i nuovi allevamenti zootecnici di tipo intensivo. Sono ammessi nuovi allevamenti non intensivi purché strettamente funzionali alla vitalità delle aziende agricole, subordinatamente alla redazione di un Piano di sviluppo aziendale. L'installazione di serre per attività ortoflorovivaistiche potrà avvenire solo in aree appositamente individuate e disciplinate nei POC.

6. Nel subambito di tutela e valorizzazione paesistica è ammesso l'insediamento di attività integrative del reddito agricolo quali la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l'agriturismo. Il RUE disciplina gli interventi edilizi necessari che devono riguardare prioritariamente il riuso del patrimonio edilizio esistente.

7. Le escavazioni sono consentite unicamente se previste dal Piano provinciale di settore attraverso idonea individuazione cartografica.

8. Sarà da promuovere prioritariamente il recupero degli edifici rurali storici esistenti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche originarie. Gli interventi di recupero dovranno essere inquadrati in un progetto unitario di valorizzazione di tutto il complesso insediativo, esteso alle aree di pertinenza e con specifica indicazione delle opere atte a garantire e a migliorare la qualità paesaggistica dell'intero contesto.

13.3.2 Subambito della produzione agricola

1. Riguardano le aree con ordinari vincoli di tutela ambientale idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad una attività di produzione di beni agroalimentari a media o bassa intensità e concentrazione.

2. In questi ambiti la pianificazione persegue gli obiettivi di:

- a) assicurare il proseguimento dell'attività agricola, anche in aziende non vitali o con nuclei familiari pluriattivi, quale principale garanzia per il mantenimento dei caratteri paesaggistici, ambientali e socio-economici tipici del territorio.
- b) favorire uno sviluppo armonico del territorio, anche in presenza di attività non legate all'agricoltura, in modo da salvaguardarne i caratteri tipici di ruralità, mediante criteri localizzativi che limitino fortemente le presenze insediative non funzionali all'attività agricola e ne contengano l'impatto ambientale e paesaggistico.

3. In tali zone sono ammessi gli interventi funzionali allo svolgimento dell'attività agricola definiti dal RUE.

4. E' consentito il recupero abitativo degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola alle condizioni di cui all'art. 38. Per tali edifici non sono in via generale ammessi ampliamenti, salvo che per necessari volumi tecnici e comunque per realizzare, nell'edificio esistente, un'unica unità immobiliare.

5. Si dovrà evitare per quanto possibile, fatte salve le prescrizioni fitosanitarie emanate dagli enti competenti, la eliminazione degli elementi di vegetazione naturale e la riduzione delle presenze arboree e si dovrà favorire la permanenza e l'ampliamento degli habitat naturali anche attraverso la creazione di reti e corridoi ecologici.

Art. 14 – Progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale

1. Nella tavola PSC-TA sono indicati i perimetri di massima delle aree da interessare a progetti di tutela, recupero e valorizzazione degli elementi naturali e antropici del territorio rurale. I progetti sono finalizzati all'attuazione coordinata delle previsioni del presente Piano, secondo gli indirizzi contenuti nell'allegato 1.

2. I progetti individuati nel territorio comunale sono:

- a) "Monte Penna e Monte Nero";
- b) "Alta Val Taro, Monte Pelpi e Oasi dei Ghirardi".

Art. 15 - Corridoi ecologici

1. La tavola PSC-TA individua i corridoi ecologici che fanno parte della rete ecologica provinciale, in quanto entità ambientali consolidate, ambiti di tutela e valorizzazione e principali corridoi ecologici. I Corridoi ecologici sono fasce territoriali di connessione fra le diverse aree naturali e hanno la funzione di garantire la continuità della rete ecologica provinciale; si tratta di ambiti prioritari per le azioni di sostegno del Piano Regionale di Sviluppo Rurale, con l'obiettivo di conciliarne il ruolo ambientale con l'utilizzo agronomico. I Corridoi ecologici rappresentano i luoghi preferenziali dove attivare aree di riequilibrio ecologico, ai sensi dell'art. 28 L.R. 11/88 e s.m., mentre sarà da evitare all'interno degli stessi ogni intervento di edificazione e di impermeabilizzazione dei suoli.

2. All'interno dei corridoi ecologici potranno essere predisposti programmi e piani tesi al miglioramento ambientale del territorio, secondo le seguenti azioni:

- a) salvaguardare i biotopi esistenti per la costituzione di una riserva di biomassa stabile;
- b) operare il recupero dei biotopi potenziali, contenendo separazioni, recinzioni e barriere spaziali;
- c) ricreare situazioni ambientali diversificate, favorendo le biodiversità;
- d) incentivare diversità, capacità di filtro e rigenerazione all'interno di uno stesso ambiente;
- e) stabilire nuove connessioni ecologiche, favorendo la continuità tra elementi, varchi e reti ecologiche diffuse;
- f) promuovere l'attivazione di accordi agro - ambientali.

TITOLO III - SISTEMI NEL TERRITORIO COMUNALE

Capo 1 - Sistema insediativo storico

Art. 16 - Tessuti insediativi urbani storici

16.1 Oggetto

1. Il PSC perimetra i tessuti insediativi storici dei centri abitati di Bedonia, Bruschi di Sotto, Bossi, Fopiano e detta la disciplina generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione, anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e artigianali.

2. I tessuti insediativi urbani storici del territorio comunale sono prevalentemente del tipo ad aggregato, con corpi edilizi uniti tra loro, strade strette e presenza di sottopassi. Il modello insediativo più diffuso è dunque quello ad aggregazione compatta, tipico della cultura architettonica locale, con l'eccezione della tipologia a schiera lungo la viabilità primaria. I principali processi di accrescimento sono perciò sostanzialmente riconducibili a due modelli:

- a) per aggregazione, attraverso corpi di fabbrica aggiunti, che ampliano progressivamente il modulo-base (Bossi e Fopiano);
- b) lineare, basato sulla ripetizione del modulo-base lungo un asse viario, con un effetto gradonato nel caso di terreni in pendenza (Bedonia e Bruschi di Sotto).

3. Un caso a sé è rappresentato dal centro storico di Bedonia, un agglomerato di fondovalle a struttura aperta ubicato lungo le rive del torrente Pelpirana. I tre assi viari principali del centro storico convergono sulla chiesa parrocchiale di Sant'Antonino, posta dunque in prossimità di un nodo stradale. Il paese ha subito un notevole sviluppo urbanistico a partire dalla seconda metà del XIX sec., in seguito all'inserimento nella nuova rete viaria carrabile facente perno su Borgo Val di Taro e Bardi in Val Ceno. La *Via Nuova* (oggi Garibaldi) diventa l'asse principale del paese ed assume l'immagine tipicamente ottocentesca che conserva tuttora.

4. Elementi peculiari.

Edifici monumentali civili e religiosi. Bedonia: Chiesa parrocchiale di S. Antonino, Ex Oratorio dei Disciplinati, Santuario della Madonna di San Marco, Seminario Vescovile, Cappella di San Rocco (via Roma), Palazzo Municipale; Bruschi di Sotto: Chiesa dell'Addolorata.

Residenze nobiliari e ville padronali. Bedonia, via Roma: ville con giardino risalenti ai primi trent'anni del XIX sec., realizzate in stile eclettico e/o con alcune suggestioni tardo-liberty (vedi catalogazione del patrimonio storico).

Elementi formali tipici. Sottopassi, volte e porticati, coperture in pietra, scale esterne, portali, finestre ed aperture, inferriate e sopraelevate, parapetti e cancellate, serramenti ed infissi, edicole e maestà, selciati e pavimentazioni esterne, intonaci e tinteggiature,

decorazioni dipinte e in rilievo, cornicioni e marcapiani, fregi e iscrizioni.

5. Fattori di abbandono e degrado

Al suo interno il territorio presenta forti squilibri fra le frazioni e il capoluogo, risentendo fortemente delle differenze di servizio e del livello di accessibilità, discreti nel capoluogo e molto ridotti o assenti nelle frazioni. Oltre al degrado dovuto all'abbandono, un altro aspetto dell'alterazione dell'assetto tradizionale è quello della ristrutturazione, soprattutto come seconde case, delle vecchie abitazioni. In numerosi casi è evidente una scarsa conoscenza dei caratteri tipologici e l'impiego di tecniche costruttive inadeguate. Si tratta di interventi caratterizzati dall'introduzione di elementi atipici sulle facciate (in particolare balconi), dalle modificazioni, spesso con sopraelevazione, della linea e degli sporti di gronda, dall'alterazione della modulazione delle bucatore nei prospetti, dal rinnovo scorretto degli intonaci e delle tinteggiature e dall'introduzione di materiali estranei alla tradizione locale (serramenti e ringhiere in materiali incongrui, disomogeneità nella sostituzione del manto di copertura dei tetti, inserimento di elementi prefabbricati). Solo negli ultimi anni si cominciano a vedere alcuni interventi maggiormente rispettosi delle peculiarità del patrimonio edilizio storico (rifacimento delle coperture in pietra, impiego di elementi e materiali della tradizione locale, conservazione dell'assetto formale complessivo). Tuttavia, anche in questi casi, sono ancora riscontrabili un'interpretazione scorretta e un'omologazione a modelli del tutto ipotetici, come ad esempio l'eliminazione degli intonaci per un "faccia a vista" storicamente mai esistito o la rimozione dei serramenti in legno esterni ed interni a favore di chiusure in metallo ad anta e vetro unico, che trasformano le aperture in "buchi neri" e alterano i rapporti vuoto/pieno della facciata.

6. L'assetto del territorio del comune di Bedonia è quello tipico dei territori montani, caratterizzati da un'economia marginale con un conseguente andamento demografico complessivamente negativo, ma anche da una notevole ricchezza ambientale-culturale, che determina una forte vocazione turistica e la possibilità di valorizzare i prodotti tipici del territorio. Si tratta di un territorio storicamente "debole" sotto il profilo socio-economico e "forte" sotto il profilo naturalistico e culturale. Il territorio del comune di Bedonia è caratterizzato dalla presenza di numerosi insediamenti storici, che rivestono un ruolo di emergenze visive e capisaldi di riferimento del paesaggio. È soprattutto attraverso il riuso di questi insediamenti che va fornita la risposta alle esigenze residenziali, peraltro attualmente abbastanza modeste, delle zone decentrate e non direttamente gravitanti sul capoluogo. Tali esigenze potrebbero crescere in futuro, se sostenute da strategie coerenti di riqualificazione ambientale e sviluppo sostenibile, nonché da azioni di promozione e marketing del territorio.

16.2 Disciplina generale

1. Gli interventi edilizi all'interno delle perimetrazioni dei tessuti insediativi storici si pongono come obiettivi principali la tutela integrata del territorio, la salvaguardia delle sue componenti storiche ed il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio, attraverso l'applicazione di norme specifiche orientate a salvaguardare opportunamente, in relazione al valore del contesto in cui è collocato l'edificio, tutto il patrimonio edilizio storico.

2. Per il centro storico di Bedonia, è prevista la riqualificazione del sistema complessivo degli spazi e dei percorsi; l'ambito di riqualificazione AR-1 prevede, fra l'altro, la ricomposizione stilistica e funzionale causata dalla copertura del torrente Pelpirana e dalla

creazione di via Aldo Moro; per quest'ultima si prevede una razionalizzazione del disegno complessivo dei fronti affacciati, nell'intento di rafforzare l'immagine urbana, evitare discontinuità nelle altezze degli edifici prospicienti e collegare la quinta stradale del lungofiume destro con quella del lungofiume sinistro.

3. Le funzioni economiche e sociali consentite non devono presentare livelli critici di compatibilità con il tessuto insediativo storico. Le strutture turistiche ricettive e gli esercizi commerciali dovranno rispettare le tipologie e le destinazioni d'uso degli edifici, non facendo altro che rafforzare l'offerta di qualità ambientale, la qualificazione dell'immagine del sistema economico e l'utilizzo compatibile delle risorse culturali locali.

16.3 Azioni specifiche

1. Categorie di tutela

La tavola CS attribuisce ad ogni unità edilizia una categoria di tutela, con riferimento alle definizioni contenute nel RUE. Gli interventi si attuano generalmente in maniera diretta. Il POC può individuare ambiti da sottoporre a piani urbanistici attuativi o a programmi di riqualificazione urbana.

Le categorie d'intervento attribuite puntano a salvaguardare sia le peculiarità architettonico-tipologiche del singolo edificio, sia il contesto urbanistico-ambientale in cui è inserito. I tessuti insediativi urbani storici individuati tramite perimetrazione di cui al punto 16.1 e alle indicazioni contenute nella tavola CS, sono sottoposti a disciplina specifica, articolata secondo unità minime d'intervento. Tale disciplina è finalizzata alla conservazione, al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio edilizio ed ambientale esistente, allo scopo di preservare i caratteri e i valori storici, tipologici e morfologici, promuovere le destinazioni d'uso compatibili, favorire il miglioramento delle condizioni strutturali, funzionali, igieniche e di fruizione sociale.

Ogni unità edilizia, comprendente edifici ed aree scoperte di pertinenza, è individuata attraverso la classificazione tipologica e attuata secondo le categorie d'intervento disciplinate nel RUE. Per le unità minime di intervento è prescritta la presentazione di un progetto unitario, a cui di norma farà riferimento un'unico titolo abilitativo edilizio.

E' vietato modificare in qualsiasi modo i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale;

Non è ammesso l'aumento delle volumetrie e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perchè destinati ad usi urbani collettivi nonché quelli di pertinenza di complessi insediativi storici.

All'interno degli ambiti perimetrati di cui al comma 1, tutti gli spazi attualmente ineditati e non ricompresi nelle unità minime d'intervento dovranno rimanere tali. In particolare, in relazione alle caratteristiche ed alle modalità d'uso riscontrate, si identificano le seguenti tipologie:

- a) spazi liberi pavimentati, per i quali è prescritto il mantenimento della pavimentazione originaria e/o il ripristino con materiali tradizionali;
- b) spazi verdi privati quali orti o giardini, per i quali è prescritto il mantenimento della destinazione e dell'assetto arboreo-arbustivo esistente, secondo i limiti e le indicazioni del RUE.

2. Disciplina delle destinazioni d'uso

All'interno dei centri storici sono previsti i seguenti usi:

- a) funzione **abitativa** (uso a)
- b) funzioni di **servizio**
 - b1) funzioni direzionali, finanziarie, assicurative (uso b1)

- b2) funzioni commerciali e artigianato di servizio (uso b2)
- b3) esercizi pubblici (uso b3)
- b4) attività produttive di tipo manifatturiero artigianale laboratoriali (uso b4)
- b5) sedi di attività culturali e ricreative (uso b5)
- b6) sedi di attività sanitarie pubbliche, private e di studi professionali (uso b6)
- e) funzioni **alberghiere** e comunque per il soggiorno temporaneo (uso e)

Ogni progetto di intervento edilizio che comporti trasformazioni d'uso dovrà procedere alla valutazione della compatibilità dell'uso da realizzare in rapporto agli obiettivi stabiliti per la categoria di tutela assegnata alla unità edilizia.

16.4 Dotazioni territoriali

La tavola CS individua le dotazioni territoriali esistenti attuate, che vengono confermate come destinazione dal presente PSC.

All'interno dei centri storici non si rileva la necessità né l'opportunità di realizzare nuove dotazioni.

Art. 17 - Insediamenti storici nel territorio rurale

17.1 Oggetto

1. A recepimento e integrazione dei sistemi e degli immobili già individuati dal PTPR e dal PTCP, il PSC, nella tavola TS, individua i seguenti nuclei insediativi come insediamenti storici nel territorio rurale: Alpe, Borio, Bruschi di Sopra, Calice, Caneso, Carniglia, Carniglia-La Villa, Carniglia-La Pietra, Casale, Casaletto, Casalporino, Casamurata, Case Galli-Romezzano, Case Nobili, Case Perin, Casonetti, Cassinetta, Castagna, Castagnola, Cavadasca, Cavignaga, Cavignaga-Cappellini, Cavignaga-Caramatti, Ceio, Cerri-Calice, Chiesiola, Colombara, Cornolo, Cornolo-Felloni, Costa d'Azzetta, Costa di Borio, Costa di Castagnola, Cornolo, Drusco, Fontana Bonardi, Fontanachiosa, Fontanino, Fornolo, Galere, I Cerri, Illica, Le Cese, Le Coste, Le Piane, Libbia, Libbia di Casaletto, Liveglia, Masanti di Sopra, Masanti di Sotto, Molino dell'Anzola, Momarola, Montarsiccio, Montevaccà, Monti, Nociveglia, Pian del Taro, Ponteceno, Porcile, Prato, Revoletto, Rio Merlino, Romezzano, Roncole, Salarolo, Scopolo, Scopolo-I Galli, Scopolo-I Pilati, Selvola, Setterone, Spora, Strepeto, Tasola, Tollarolo, Tomba, Travaglini, Volpara.

2. Per quanto riguarda l'assetto urbanistico storico, una prima gerarchizzazione dei tessuti insediativi è possibile attraverso l'individuazione degli abitati caratterizzati dalla presenza di edifici chiesastici, che segnalano un ruolo di maggior rilievo all'interno del sistema insediativo: Alpe, Bruschi di Sotto, Caneso, Carniglia, Montarsiccio e Strepeto in Val Taro; Calice, Casaletto, Casalporino, Chiesiola, Cornolo, Drusco, Illica, Masanti, Nociveglia, Scopolo, Romezzano, Spora e Tomba in Val Ceno. Importante, in tal senso, anche la presenza o la traccia di rocche ed edifici fortificati, che denotano un passato ruolo di caposaldo difensivo e/o di presidio militare, come nei casi di Montarsiccio e di Carniglia (Pietrapiana). Gli altri nuclei frazionali possono essere in genere considerati insediamenti più strettamente rurali, legati allo sfruttamento agricolo di ambiti specifici. Negli insediamenti storici del territorio rurale la conservazione dei caratteri storici e tradizionali è purtroppo nella maggior parte dei casi notevolmente compromessa da situazioni di esteso degrado o da diffusi interventi di ristrutturazione, caratterizzati da modificazioni irreversibili dei caratteri tradizionali, come evidenziato dai risultati della schedatura del patrimonio edilizio storico.

15.2 Disciplina generale

1. Gli interventi edilizi su edifici non oggetto di specifiche tutele all'interno degli ambiti consolidati in ognuno di questi centri devono essere armonizzati con le specifiche indicazioni contenute nel RUE, al fine di favorire il recupero dell'immagine storica del territorio rurale.

Art. 18 – Aree di particolare interesse storico e archeologico

18.1 Oggetto

1. Il PSC individua come area di particolare interesse storico e archeologico il complesso archeologico di accertata entità ed estensione delle Rocche di Drusco (insediamento della tarda età del Bronzo e affioramenti d'epoca romana).

18.2 Disciplina generale

Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico accertati e vincolati ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di Enti locali.

Le zone e gli elementi di cui al presente articolo possono essere inclusi in parchi regionali o provinciali o comunali, volti alla tutela e valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.

Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione delle zone e degli elementi di cui al presente articolo, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli Enti competenti, previa consultazione con la competente Soprintendenza archeologica, ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Tali piani o progetti possono prevedere, oltre alle attività ed agli interventi di cui sopra, alle condizioni ed ai limiti eventualmente derivanti da altre disposizioni del presente Piano, la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta, ed altresì la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.

I piani o progetti di cui sopra possono motivatamente, a seguito di adeguate ricerche, variare la delimitazione delle zone e degli elementi appartenenti alle categorie di cui al secondo comma.

Fino alla data di entrata in vigore dei piani o progetti di cui sopra, nelle zone e negli elementi di cui al presente articolo, oltre alle attività e trasformazioni ora indicate, e ferme comunque restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza archeologica, sono ammessi solamente:

- a) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto all'entrata in vigore del presente Piano fermo restando che ogni escavo o aratura dei terreni a profondità superiore a 50 cm deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza archeologica;
- b) gli interventi sui manufatti edilizi esistenti, ivi inclusi quelli relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo, di bonifica e di irrigazione, fermo restando che, ove e fino a quando gli strumenti di pianificazione comunali non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.

Art. 19 - Infrastrutture storiche nel territorio rurale

19.1 Oggetto

Il PSC individua come viabilità storica quella rappresentata nella cartografia del primo catasto dello Stato nazionale per la parte più propriamente urbana, nonché quella rappresentata nella cartografia I.G.M. di primo impianto per la parte extraurbana.

19.2 Disciplina generale

La viabilità, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità. La viabilità storica urbana, comprensiva degli slarghi e delle piazze, ricadente nei centri storici, è regolata dalla specifica disciplina prevista negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riferimento alla sagoma ed ai tracciati. La viabilità storica extraurbana va tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze.

Art. 20 - Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale

20.1 Oggetto

Nella tavola TS sono individuate tutte le unità edilizie (edifici e relative pertinenze) di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al Titolo I del Dlgs n. 490/99; sono inoltre individuati gli edifici di valore storico-culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza.

20.2 Disciplina generale

Gli edifici oggetto di tutela possono essere recuperati, oltre che mediante interventi MO e MS, con interventi di restauro e interventi di risanamento conservativo, secondo quanto indicato dalla tavola PSC-TS, attraverso le categorie di tutela RS, RC e RT.

Il RUE contiene le disposizioni relative alle destinazioni d'uso compatibili con la struttura e la tipologia dell'edificio, mentre la compatibilità con il contesto ambientale è data dal rispetto delle norme relative all'ambito nelle quali si collocano gli edifici.

Il RUE contiene inoltre gli indirizzi tecnici sulle modalità di intervento e i materiali utilizzabili.

Art. 21 – Usi civici

21.1 Oggetto

1. Il sistema dei terreni interessato dagli "usi civici" individuati e delimitati come tali nella tav. TS è tutelato dal PSC in attuazione dell'art.18 del PTCP, in quanto zone di interesse storico-testimoniale.

Interessano il territorio comunale di Bedonia le seguenti Comunalie: Casaletto, Cereseto di Compiano, Masanti, Ceio, Montarsiccio, Tomba, Ca' di Boso, Carniglia, Fopiano, Alpe, Codorso e Giuncareggio, Strepeto, Setterone, Casalporino-Volpara, Volpara e

Casalporino, Revoletto, Selvola, Selvola-Revoletto, Casamurata, Cornolo, Liveglia, nonché il Comunello di Bruschi di Sopra e i Comunelli di Bruschi di Sopra e Bruschi di Sotto.

21.2 Disciplina generale

1. Le aree ed i terreni predetti sono assoggettati alle disposizioni relative agli ambiti nei quali si trovano e nei limiti derivanti dalle ulteriori disposizioni seguenti;

- a) va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali o provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;
- b) gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

Capo II - Sistema delle dotazioni territoriali

Art. 22 – Sistema delle infrastrutture per la mobilità

22.1 Oggetto

1. Per quanto riguarda il sistema delle infrastrutture per la mobilità, il territorio del Comune di Bedonia è interessato dalla presenza di strade e di infrastrutture per la mobilità pedonale e ciclabile.

22.2 Disciplina generale

1. Il PSC provvede alla individuazione delle infrastrutture di maggiore rilevanza per dimensione e funzione. Come tali devono essere considerate:

- a) viabilità di interesse sovracomunale
 - a1) viabilità primaria di interesse provinciale e interprovinciale: SS359 da Bedonia verso B.go Taro e SS 654 p.sso Zovallo, confine verso Piacenza
 - a2) viabilità secondaria di interesse provinciale intervalliva: SP3 Bedonia- P.sso Bocco, SP90 Cavignaga
- b) principale viabilità di interesse comunale.

2. La classificazione applicabile in via transitoria, valida fino all'atto di classificazione da parte dell'organo competente ai sensi del DL 03/04/92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), è la seguente:

- le strade di tipo a1) corrispondono alle strade di tipo B del NCdS
- le strade di tipo a2) corrispondono alle strade di tipo C del NCdS
- le strade di tipo b) corrispondono alle strade di tipo F del NCdS

3. Il PSC individua corridoi di salvaguardia per la realizzazione di nuove strade, all'interno dei quali, sino al recepimento nel POC del progetto dell'opera, con la conseguente assegnazione delle fasce di rispetto, non sono consentiti interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.

4. Il PSC individua il tracciato del percorso ciclabile di interesse sovracomunale Borgo Taro – Bedonia, nonché la rete dei principali sentieri e percorsi pedonali finalizzati alla fruizione turistica del territorio; progetti di maggiore dettaglio, finalizzati a realizzare un sistema di percorsi di connessione ciclabile e pedonale tra le diverse zone del territorio potranno essere oggetto di successivi approfondimenti progettuali (specifico piano particolareggiato attuativo di piano del traffico, oppure esecuzione di percorsi all'interno di un POC, oppure realizzazione mediante progetti di tutela, recupero e valorizzazione). Gli interventi di nuova realizzazione o di adeguamento di percorsi pedonali e ciclabili dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nel RUE.

5. Nella tavola PSC-TS sono individuati la viabilità panoramica ed il lato panoramico da preservare. Tale individuazione costituisce documentazione di riferimento per la successiva disciplina regolamentare ai sensi del nuovo Codice della strada da parte degli Enti preposti riguardante l'installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari. In tali atti regolamentari dovranno comunque essere evitati gli interventi che limitino le visuali nei tratti di particolare interesse paesaggistico come sopra individuate.

6. La tavola PSC-TS individua i parcheggi pubblici esistenti; la utilizzazione dei parcheggi pubblici è aperta alla generalità degli utenti, fatte salve le eventuali limitazioni derivanti da norme del Codice della strada o da regolamentazioni del traffico e della sosta (ad es. riservato al carico e scarico merci, ai residenti, ai portatori di handicap e simili). I parcheggi pubblici sono sempre di proprietà pubblica e realizzati su aree pubbliche o destinate ad essere cedute all'Ente pubblico; la loro manutenzione o la loro gestione possono tuttavia essere affidate a soggetti privati. I parcheggi pubblici debbono soddisfare, in modo diffuso su tutto il territorio, fondamentali esigenze di sosta e di parcheggio al servizio dell'intero sistema della viabilità urbana.

Art. 23 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

23.1 Oggetto

1. Per infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti si intendono gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico-sanitaria degli insediamenti.

2. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:

- a) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;
- b) la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche;
- c) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
- d) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e di altre forme di energia;
- e) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni;
- f) le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi e i parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento.

23.2 Disciplina generale

1. Per ogni sistema infrastrutturale il PSC provvede alla individuazione di massima delle reti esistenti e delle aree più idonee alla localizzazione di nuovi impianti e reti tecnologiche.

2. Il capo III del titolo III del PSC norma le fasce di rispetto delle infrastrutture nel caso di vincoli derivanti da altre fonti normative. In altri casi potrà essere il RUE a stabilire opportune fasce di rispetto e ambientazione delle infrastrutture.

3. Il Comune provvederà alla formazione dei catasti delle reti e degli impianti con l'obiettivo dell'ammodernamento e adeguamento funzionale, della realizzazione del servizio di gestione e della identificazione delle aree di intervento prioritario, anche in relazione con la necessaria individuazione da determinarsi con il POC del sistema di opere da realizzare e della conseguente finalizzazione degli oneri di urbanizzazione.

4. Il POC stabilisce, per i diversi ambiti di competenza, le infrastrutture per le quali è necessario prevedere interventi di trasformazione, potenziamento, nuova realizzazione in relazione anche alle trasformazioni urbanistiche programmate.

23.3 Azioni specifiche

1. Impianti e opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua

Il PSC individua le opere di prelievo di acque destinate all'uso potabile, ivi compreso l'ambito per l'individuazione della nuova presa in località Gelana-Fontanaricca, nonché i relativi serbatoi.

Le opere di prelievo di acque per usi potabili sono tutelate dall'apposito vincolo di cui all'art. 36 del presente PSC.

2. Rete fognante, impianti di depurazione e rete di canalizzazione delle acque meteoriche

Il presente PSC individua gli impianti di depurazione esistenti e quelli da potenziare e gli insediamenti che necessitano di dotazioni territoriali inerenti il collettamento e la depurazione degli scarichi.

L'impianto di depurazione del capoluogo dovrà essere potenziato, nel rispetto delle tutele e delle salvaguardie relative all'ambito territoriale nel quale è collocato.

Gli insediamenti che necessitano di opere di collettamento e depurazione degli scarichi sono: Ceio, Castagna, Libbia, Cavadasca, Sopra S. Marco, Rio Merlino, Castagnola, Momarola, Cavignaga A e B, Monti, Montarsiccio, Nociveglia, Carniglia B e C, Caneso, Setterone, Piane di Carniglia, Alpe A e B, Strepito, Liveglia, Casamurata, Cornolo, Masanti di sopra, Casaletto, Illica, Tomba, Calice, Revoletto, Chiesiola, Anzola, Volpaia, Romezzano, Travaglino, Spora, Selvosa, Fontanachiosa.

3. Spazi e impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi

Il presente PSC non prevede sul territorio comunale localizzazioni per impianti di smaltimento dei rifiuti di rilievo sovracomunale; nuovi impianti di questo tipo potranno essere previsti solo in seguito alla previsione di piani di settore sovracomunali, nel rispetto del sistema delle tutele disposto dalla pianificazione comunale.

E' invece individuato l'impianto di raccolta di rifiuti ingombranti; nuovi impianti di rilievo comunale potranno essere individuati dal POC in relazione alle esigenze dei nuovi insediamenti, con particolare riferimento per quelli produttivi.

4. Pubblica illuminazione, rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e di altre forme di energia

Il presente PSC individua la rete principale degli impianti per la distribuzione dell'energia elettrica con riferimento alle linee di Media Tensione e Alta Tensione e le cabine primarie

di trasformazione, individuando i corridoi di fattibilità ai sensi dell'art. 13 della LR 30/2000 con riferimento alla pianificazione territoriale sovraordinata.

Per tutte le reti e gli impianti MT e AT il PSC, attraverso il vincolo di cui all'art. 34 recepisce gli obiettivi di qualità e le fasce di attenzione e rispetto di cui alla direttiva regionale di settore.

5. Impianti e reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni

Il PSC individua gli impianti fissi esistenti per l'emittenza radio e televisiva e quelli per la telefonia mobile.

Il Comune, in applicazione dell'art. 5 della LR 30/00, provvede ad adeguare il RUE, con le procedure previste per la localizzazione di opere pubbliche, al Piano provinciale per la localizzazione degli impianti fissi di emittenza radio e televisiva e a valutare i Piani di risanamento degli impianti esistenti ai sensi dell'art. 7 della LR 30/00. Per ogni impianto previsto dal piano provinciale si determina una fascia di rispetto di 300 m che costituisce il campo di applicazione delle norme del capo II della LR 30/00 e della relativa direttiva applicativa (DGR 197/2001). In tale fascia non sono ammessi nuovi insediamenti a destinazione residenziale o a servizi ed attrezzature collettive.

Il Comune provvede, ai sensi dell'art. 8 della LR 30/00, ad assumere idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori dei servizi di telefonia mobile, al fine di ridurre l'impatto ambientale, nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti.

La localizzazione di nuovi impianti fissi per la telefonia mobile è condizionata al rispetto delle norme di cui al Capo III della LR 30/00 e della relativa direttiva applicativa (DGR 197 del 20/02/01). La localizzazione di nuovi impianti non è comunque ammessa:

- nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche;
- sugli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e nelle loro aree di pertinenza;
- all'interno dei tessuti insediativi urbani storici;
- nelle fasce di tutela dei crinali;
- nell'ambito di valore naturale e ambientale.

Art. 24 - Attrezzature e spazi collettivi

24.1 Oggetto

Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva.

6. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva.

Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano in particolare:

- a) l'istruzione: scuole materne, elementari e medie;
- b) l'assistenza e i servizi sociali e igienico-sanitari: sede della croce rossa, centro di assistenza anziani;
- c) la pubblica Amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile: municipio e caserme carabinieri;
- d) le attività culturali, associative e politiche: centro sociale, centro culturale polivalente, sedi di associazioni;
- e) il culto;

- f) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive;
- g) i cimiteri (considerati parte delle attrezzature e spazi collettivi, benché non conteggiati al fine del raggiungimento delle dotazioni minime previste dalla legge, di cui al comma successivo).
- h) *Spazi per attività Ludico e di interesse naturalistico*

24.2 Disciplina generale

Le dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, oltre alle aree destinate alla viabilità, sono stabilite nelle seguenti quote, in relazione al dimensionamento complessivo degli insediamenti esistenti e previsti dalla pianificazione comunale e a quanto stabilito dall'art. 51 c. 4 del PTCP per i comuni di minor complessità funzionale:

- a) per l'insieme degli insediamenti residenziali, 27 mq per ogni abitante effettivo e potenziale del Comune;
- b) per l'insieme degli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 13,5% della superficie complessiva destinata a tali insediamenti.

Il PSC stabilisce per ciascun ambito del territorio comunale il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare e i relativi requisiti funzionali di accessibilità e fruibilità sociale, articolati per bacini di utenza, e fornisce una prima individuazione di massima della localizzazione delle aree necessarie; i successivi POC attiveranno la realizzazione delle attrezzature.

Art. 25 - Dotazioni ecologiche e ambientali

25.1 Oggetto

Le dotazioni ecologiche e ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in particolare:

- alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento;
- alla gestione integrata del ciclo idrico;
- alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico;
- al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano;
- alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Il RUE contiene la normativa relativa alla realizzazione di dotazioni ecologiche e ambientali e dei requisiti prestazionali che le stesse devono soddisfare, con riferimento a:

- permeabilità dei suoli
- salvaguardia e formazione del verde
- regolamentazione delle acque reflue
- regolamentazione delle acque superficiali e sotterranee

Il POC, al fine di assicurare la sostenibilità ambientale dei nuovi insediamenti, può subordinare l'attuazione degli interventi a:

- contestuale realizzazione di interventi di mitigazione o di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;
- preventiva realizzazione di condizioni specificamente individuate dal piano.

Capo III - Sistema dei vincoli

Art. 26 - Carta unica del territorio

1. Ai sensi dell'art. 19 della l.r. 20/2000, il PSC recepisce e coordina integralmente le prescrizioni relative alla regolazione dell'uso del suolo e delle sue risorse ed i vincoli territoriali, paesaggistici e ambientali che derivano dai piani sovraordinati, da singoli provvedimenti amministrativi ovvero da previsioni legislative, costituendo la carta unica del territorio, unico riferimento per la pianificazione attuativa e per la verifica di conformità urbanistica ed edilizia, fatti salvi le prescrizioni e i vincoli sopravvenuti.

2. Il PSC accerta i limiti e i vincoli alle trasformazioni d'uso e del suolo che derivano:

- a) da uno specifico interesse pubblico insito nelle caratteristiche del territorio, stabilito da leggi regionali o statali relative alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura e della difesa del suolo (art. 27 e seguenti);
- b) dalle caratteristiche morfologiche o geologiche dei terreni che rendono incompatibile il processo di trasformazione (art. 11);
- c) dalla presenza di fattori di rischio ambientale, per la vulnerabilità delle risorse naturali (art. 12).

Tali vincoli sono inerenti alle qualità intrinseche del bene e operano senza alcun limite temporale.

Art. 27 – Tutela dei crinali

27.1 Oggetto

1. Sono oggetto delle seguenti norme di tutela le aree individuate nella tav. PSC-TS in quanto appartenenti al sistema dei crinali di interesse paesaggistico.

27.2 Contenuti del vincolo

1. All'interno delle zone vincolate, per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché per assicurare la visuale dei crinali le nuove costruzioni o le sopraelevazioni eventualmente ammesse dalle norme di piano non possono portare alla realizzazione di altezze dei fronti degli edifici (Hf) superiori a 6 m, né alla realizzazioni di sagome che contrastino con gli obiettivi di cui sopra.

Art. 28 – Tutela delle aree forestali

28.1 Oggetto

1. Sono sottoposti a tutela i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici

totalmente o parzialmente distruttivi, ed in ogni caso i terreni corrispondenti alla voce “area forestale” della legenda delle tavole PSC-TS del presente Piano.

2. Il sistema dei boschi ha finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltrechè produttiva.

28.2 Contenuti del vincolo

1. Nei terreni oggetto di tutela si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:

- a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalle norme relative agli ambiti nei quali le aree oggetto di vincolo ricadono;
- c) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);
- d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);
- e) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

2. L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, di linee telefoniche, di impianti di risalita, è subordinato alla loro previsione nel P.T.C.P. o in un piano provinciale di settore conforme al P.T.C.P. stesso.

3. L'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, è subordinato alla esplicita previsione degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali per quanto riguarda le linee di comunicazione e gli impianti di risalita, ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela negli altri casi, fermo restando che gli impianti di risalita ed i sistemi tecnologici per il trasporto di energia o di materie prime e/o di semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione di livello provinciale. In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

4. Le opere di cui al secondo comma, nonché quelle di cui alla lettera a) del primo comma, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari nè comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

Art. 29 - Tutela dei beni culturali e ambientali

29.1 Oggetto

1. Sono oggetto del presente vincolo gli edifici e le aree la cui tutela discende dall'applicazione del "testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, i cui contenuti sono di seguito sinteticamente richiamati.

29.2 Contenuti del vincolo

1. Beni culturali

I beni culturali che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale sono tutelati secondo le disposizioni del titolo I del D.L. 490/99.

La cartografia di PSC (tav. PSC-TS) individua i beni culturali tutelati ai sensi degli art. 5 e 6 del D.L. 490/99 al momento dell'adozione del piano.

I beni culturali non possono essere demoliti o modificati senza l'autorizzazione del Ministero; i proprietari, possessori, o detentori a qualsiasi titolo dei beni culturali, hanno l'obbligo di sottoporre alla soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione di cui agli art. 23 e seguenti del D.L. 490/99.

2. Beni paesaggistici e ambientali

I beni paesaggistici e ambientali sono tutelati secondo le disposizioni del titolo II del D.L. 490/99.

La cartografia di PSC individua i beni paesaggistici e ambientali di cui all'art. 139 del D.L. 490/99 qualora essi siano inclusi negli elenchi di cui all'art. 140 e seguenti del D.L. 490/99 alla data di adozione del piano.

La cartografia di PSC individua inoltre i beni di interesse paesaggistico tutelati per legge dall'art. 146 del D.L. 490/99, anche ai sensi dell'art. 46 della L.R. 31/02, e in particolare quelli individuati dalla legge con le lettere:

- c) i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 175, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.200 m sul livello del mare;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici (comunali e comunali di cui all'art. 20);

m) le zone di interesse archeologico.

I proprietari, possessori, o detentori a qualsiasi titolo dei beni ambientali di cui sopra non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione; i progetti delle opere di qualunque genere che si intendono eseguire sui beni di cui sopra devono essere preventivamente autorizzati dal Comune a norma dell'art. 151 e seguenti del D.L. 490/99 e in virtù di quanto disposto dall'art. 10 della legge regionale 1 agosto 1978 n. 26 e secondo i principi di cui all'art. 94 della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 e all'art. 46 della legge regionale 25 novembre 2002 n. 31.

Art. 30 - Vincolo idrogeologico

30.1 Oggetto

1. La cartografia del PSC individua i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per effetto del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923 n. 3267.

30.2 Contenuti del vincolo

1. Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico esterne al perimetro del territorio urbanizzato, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, nonché gli interventi di trasformazione degli ecosistemi vegetali, che comportino movimenti di terreno o modifichino il regime delle acque sono soggetti alla autorizzazione di cui agli articoli 7 e seguenti del R.D. n. 3267 del 1923. L'autorizzazione deve essere richiesta alla Comunità Montana (o al Comune) per effetto degli art. 148 (o 149) e 150 della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3.

2. Per le zone sottoposte a vincolo idrogeologico comprese nei perimetri urbanizzati non è richiesta la autorizzazione di cui sopra, ma gli interventi edilizi sono soggetti alle seguenti prescrizioni, al fine di che i terreni interessati possano perdere la loro stabilità, che venga turbato il regime delle acque e che siano causati danni ai terreni circostanti (art.150 l.r. 3/99).

3. Sono sempre ammessi gli interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia; per gli interventi di ampliamento o di ricostruzione di edifici esistenti si applicano le prescrizioni e direttive contenute nelle indagini geologico-tecniche da eseguirsi secondo le leggi e disposizioni regionali e nazionali. Per le aree localizzate ad una distanza inferiore a 200 metri dal perimetro esterno degli ambiti dissestati o degli ambiti di potenziale dissesto di cui all'art. 12 e individuati nella tav. PSC-TA, la relazione geologico – tecnica dovrà contenere un apposito paragrafo riguardante la possibilità di interferenza diretta della frana sull'area di progetto, in caso di riattivazione della frana. Gli interventi di NC localizzati totalmente o parzialmente all'interno del perimetro di ambiti di potenziale dissesto, dovranno essere subordinati agli esiti di uno studio geologico-tecnico del particolare movimento franoso, che definisca la fattibilità geologica, le caratteristiche geometriche (profondità e disposizione del/i piano/i di scorrimento, dimensioni topografiche) e dinamiche (velocità media e di riattivazione) del dissesto, ed infine le condizioni di stabilizzazione preliminari alla realizzazione del progetto, i monitoraggi di verifica della raggiunta stabilizzazione.

Art. 31 – Fasce di rispetto stradale

31.1 Oggetto

1. Il Codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., e relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto Presidente Repubblica 26 aprile 1993 n. 147 e s. m. i.), stabilisce fasce di rispetto stradale, finalizzate a mantenere condizioni di sicurezza per la circolazione dei veicoli; tali fasce sono soggette ai vincoli di seguito specificati. Le fasce di rispetto sono destinate alla tutela e all'ampliamento della viabilità esistente e alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura, barriere antirumore, elementi di arredo urbano.

31.2 Contenuti del vincolo

1. Al fine dell'applicazione del Codice della strada alle strade pubbliche è associata una fascia di rispetto all'interno della quale non sono ammessi gli interventi NC e l'ampliamento di fabbricati nel lato prospiciente il fronte stradale. L'ampiezza della fascia è determinata in ragione della classificazione delle strade e della loro inclusione nel centro abitato; la ampiezza della fascia si calcola a partire dal confine stradale, come definito al n.10, art.3 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285: "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è stabilito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea".

2. Nel territorio extraurbano l'ampiezza delle fasce di rispetto deve essere uguale a:

- 40 ml per le strade di tipo B;
- 30 ml per le strade di tipo C;
- 10 ml per le strade di tipo C se si trovano all'interno di comparti per i quali fossero già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi alla data di pubblicazione del decreto di approvazione del Codice;
- 20 ml per le strade di tipo F;
- 10 ml per le strade di tipo F se vicinali;

Nei tratti di strade curve con raggio di curvatura inferiore a 250 ml la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea tracciata in base all'art.26 del Regolamento di attuazione dl Codie ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

Il Codice e il suo Regolamento di attuazione prescrivono inoltre distanze minime per la realizzazione di muri di cinta, recinzioni, e per l'impianto di alberature e siepi.

3. Nel territorio urbano l'ampiezza delle fasce di rispetto deve essere uguale a:

- 10 ml per le strade di tipo E;
- 5 ml per le strade di tipo F.

4. Nelle intersezioni a raso, sia interne che esterne ai centri abitati, alle fasce di rispetto deve aggiungersi l'area di visibilità determinata dal triangolo aventi due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza, misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia pari al doppio delle distanze stabilite e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

Art. 32 – Ambiti di rispetto dei cimiteri

32.1 Oggetto

Ai sensi dell'art. 338 del Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, come modificato dalla legge 1 agosto 2002 n. 166, nella fascia di rispetto dei cimiteri è vietato costruire nuovi edifici. Tale fascia di rispetto misura una profondità di 100 ml per il capoluogo e di 50 ml per le frazioni esterne al capoluogo, stante l'avvenuta riduzione della fascia di rispetto, definita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 9 agosto 2001.

32.2 Contenuto del vincolo

Nelle fasce di rispetto è ammessa la costruzione di impianti tecnici, di infrastrutture e di manufatti diversi dagli edifici. Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero MO, MS, RC e RE, ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, nel rispetto delle norme stabilite dalla pianificazione urbanistica comunale per l'ambito nel quale ricadono le aree di intervento.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

Art. 33 - Ambiti di rispetto del demanio idrico

33.1 Oggetto

1. Le acque pubbliche, soggette alla disciplina di cui al Testo unico approvato con R.D. 25 luglio 1904 n.523, nel territorio di Bedonia sono: Ceno, Taro, ...

33.2 Contenuto del vincolo

1. Ai sensi del R.D. 25 luglio 1904 n.523, sono "lavori e atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, (.....) le fabbriche o gli scavi per una distanza minore di 10 ml".

Art. 34 - Ambiti di rispetto degli elettrodotti

34.1 Oggetto

1. Ai fini della salute dei cittadini e della sicurezza degli impianti di trasporto dell'energia elettrica, il PRG, nelle tavole PSC-TS, indica gli impianti che determinano l'applicazione di norme di tutela, ovvero gli elettrodotti esistenti con tensione pari o superiore a 15 kV (alta e media tensione), le cabine primarie, nonché i nuovi elettrodotti ad alta e media tensione da realizzare di cui sia stato presentato il progetto da parte dell'ente gestore entro la data di adozione del presente PSC.

2. Al contorno degli elettrodotti ad alta tensione è indicata inoltre nella tavola PSC-TS una “fascia di attenzione”, di larghezza pari a quella definita nella direttiva regionale (DGR 197 del 20/02/01) come “fascia di rispetto” per il perseguimento dell’obiettivo di qualità definito in un valore massimo di esposizione al ricettore di 0,2 micro tesla, assumendo l’ipotesi che l’elettrodotto sia del tipo che determina la più intensa induzione magnetica, ossia il tipo a doppia terna non ottimizzata.

3. Per quanto riguarda gli elettrodotti a media tensione in cavo, aereo o interrato, non sono indicate fasce di attenzione, di ampiezza non significativa alla scala di rappresentazione del piano, né le fasce di attenzione circostanti le cabine primarie, definibili solo attraverso misurazioni di campo.

4. In ogni caso le “fasce di rispetto”, costituenti l’effettivo campo di applicazione delle norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente si devono intendere di larghezza pari a quella definita dalla citata direttiva regionale in relazione alla tipologia della linea.

34.2 Contenuto del vincolo

1. All’interno delle fasce di rispetto non sono ammessi interventi, edilizi o di cambio d’uso, che diano luogo a nuovi ricettori sensibili, essendo definiti tali, ai sensi dell’art. 13 della LR 30/00, le attrezzature scolastiche, le aree a verde attrezzato, gli ospedali, nonché ogni altro edificio adibito a permanenza di persone pari o superiore a quattro ore giornaliere.

2. Sugli edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto, già adibiti ad usi che rientrano fra i ricettori sensibili, sono ammessi interventi edilizi di recupero e di cambio d’uso a condizione che non comportino alcun incremento del numero di persone esposte, dei valori di esposizione, del tempo di esposizione.

3. Per ogni titolo abilitativo alla realizzazione di interventi che ricadano in tutto o in parte all’interno di fasce di attenzione, l’avente titolo deve allegare la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme di tutela di cui alla LR 30/00, delle eventuali ulteriori norme applicabili di emanazione nazionale, delle disposizioni dei commi precedenti. Tale documentazione è rappresentata dagli elementi topografici atti a definire con precisione la distanza dell’impianto rispetto all’immobile oggetto di intervento e dall’attestazione delle caratteristiche tecniche dell’impianto sufficienti a definire l’ampiezza effettiva della fascia di rispetto, ovvero, in assenza di determinazione della misura di quest’ultima da parte della direttiva regionale, dall’attestazione del rispetto dell’obiettivo di qualità attraverso misurazioni strumentali da parte di un tecnico abilitato.

4. Le fasce di attenzione individuate nella tavola PSC-TS decadono o vengono modificate qualora la linea elettrica venga spostata o modificata.

Art. 35 - Ambiti di rispetto dei depuratori

35.1 Oggetto

Secondo quanto disposto dalla delibera del comitato dei ministri per l’inquinamento del 4 febbraio 1977, il PSC individua una fascia di rispetto di profondità pari a 100 ml dall’area destinata all’impianto di depurazione.

35.2 Contenuti del vincolo

All'interno dell'ambito di rispetto individuato dal PSC vige il divieto assoluto di inedificabilità. Sono pertanto vietati interventi NC di edifici, mentre è ammessa la costruzione di impianti tecnici, di infrastrutture, di altri manufatti diversi dagli edifici. Gli eventuali edifici esistenti potranno essere oggetto degli interventi di recupero normalmente consentiti.

Art. 36 - Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

36.1 Oggetto

Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 152/99 sono soggette a vincolo finalizzato alla salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano le aree circostanti le prese dell'acquedotto e i serbatoi. Ai fini di garantire la tutela vengono individuate una zona di tutela assoluta e una zona di rispetto, rappresentate nella tav. PSC-TS e normate come dal comma seguente.

36.2 Contenuti del vincolo

La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio

La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata ed è individuata, in prima approssimazione nella fascia con raggio di 200 m esterna a quella di tutela assoluta.

In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- k) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- l) pozzi perdenti;
- m) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

ALLEGATO 1 - INDIRIZZI PER LA FORMAZIONE DEI PROGETTI DI TUTELA, RECUPERO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE.

A) Progetto di tutela, recupero e valorizzazione del “Monte Penna e Monte Nero”

UBICAZIONE

L'ambito di progetto ricomprende in modo parziale le superfici dei siti Sic denominati: “Monte Penna, Monte Trevine, Groppo, Groppetto” e “Monte Nero, Monte Maggiorasca, La Ciapa Liscia”. Essi sono stati proposti come siti di importanza comunitaria (SIC) in quanto in esso sono presenti diverse specie sia animali che vegetali di importanza comunitaria. Di seguito vengono elencate alcune caratteristiche del sito. I comuni territorialmente interessati dal progetto sono Bedonia e Tornolo.

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

La vetta del monte Penna, di tinta ferrigna, si erge aspra sui sottostanti declivi da cui spuntano, in modo irregolare, giganteschi spuntoni di roccia della stessa natura di quella che costituisce la sommità del monte. La morfologia della regione, caratterizzata dal forte contrasto tra i ripidi profili e i pendii più o meno dolci delle zone circostanti, è imputabile alla particolare struttura geologica, che mette a contatto due tipologie di rocce completamente diverse per origine e per peculiarità morfoselettive: le ofiliti da una parte e gli scisti argillosi dall'altra. La vetta del monte Penna è costituita da un tipo particolare di roccia eruttiva denominata diabase o gabbro rosso, a causa della presenza di sali di ferro ossidati.

Sotto il profilo geologico, sono da considerare per la loro significatività anche le ofiliti del monte Aiona.

Ulteriore rilevante peculiarità è la foresta demaniale del monte Penna nella quale l'amministrazione forestale statale ha sempre cercato di sostituire l'antica faggeta, peraltro distrutta, con le conifere come l'abete bianco, l'abete rosso e il larice.

Il monte Nero, ricoperto da boschi di pino mugo e abeti bianchi, è caratterizzato dalla presenza, nel suo versante settentrionale, delle caratteristiche valli a gradinata, nelle quali la parte pianeggiante viene normalmente occupata da conche lacustri, spesso interrate e ostruite da depositi morenici.

Le classi generali di habitat caratteristici rilevate all'interno dei siti sic presenti nell'area di progetto sono corpi d'acqua interni, torbiere, stagni, paludi, brughiere, boscaglie, macchia, garighe, friganee, praterie aride e steppe; praterie umide, praterie di mesofite, praterie alpine e sub-alpine, colture cerealicole estensive, incluse le colture in rotazione con maggese regolare, praterie migliorate, foreste di caducifoglie, habitat rocciosi, detriti di falda.

OBIETTIVI E AZIONI DEL PROGETTO

L'obiettivo generale mira a valorizzare l'ambito considerato quale principale emergenza naturalistica dell'Alta Val Taro, non solo attraverso interventi di tutela ma attraverso azioni mirate a migliorare i servizi necessari per sviluppare il settore turistico e la fruizione a scopi didattici quali, ad esempio, la sentieristica, la cartellonistica e la recettività.

RICADUTE SULLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE

- a) Previsione di interventi finalizzati alla realizzazione di strutture ricreative e di dotazioni ecologiche nonché servizi ambientali, anche attraverso la stipula di accordi con i privati interessati, qualora tali interventi assumano rilevante interesse per la comunità locale.
- b) Promozione di attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e l'agriturismo, attraverso l'individuazione degli ambiti più idonei allo sviluppo di tali attività integrative e la disciplina degli interventi edilizi necessari, riguardanti prioritariamente il patrimonio edilizio esistente.
- c) Coordinamento degli interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, previsti dagli strumenti di gestione delle aree di valore naturale e ambientale, con le previsioni relative alle trasformazioni insediative ed infrastrutturali.
- d) Definizione e specificazione delle tutele paesaggistico-ambientali.
- e) Verifica e approfondimento dell'indagine relativa al patrimonio storico-architettonico e alle sue modalità di trasformazione.

- f) Recepimento della rete di percorsi pedonali e ciclabili individuati.

B) Progetto di tutela, recupero e valorizzazione “Alta Val Taro, Monte Pelpi e Oasi dei Ghirardi”

UBICAZIONE

L'ambito di progetto sottende il tratto del torrente Taro compreso l'abitato di Borgo Val di Taro e la località Piane di Carniglia; il bacino del Rio Merlino, affluente di sinistra del torrente Pelpirana che confluisce nel Taro, all'altezza di Bedonia; un tratto del torrente Ingegna e i bacini del torrente Remola e del canale Guasto; l'Oasi W.W.F. dei Ghirardi; il Monte Pelpi.

I comuni territorialmente interessati dal progetto sono Bedonia, Tornolo, Compiano, Albareto e Borgotaro.

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

*Il monte Pelpi è caratterizzato dalla presenza di affioramenti di strati di roccia calcarea ovvero di flysch marnoso-calcareo, formazione sedimentaria che costituisce il rilievo. All'interno della formazione è possibile individuare esemplari molto significativi di fossili come l'*Helminthoidea labyrinthica* oltre che esemplari di cristalli di calcite. E' inoltre da segnalare la presenza di un fitto bosco ricco di querce (cerri, farnie e roveri), noccioli, maggiociondoli, carpini neri, pioppi tremuli.*

Il bacino del Rio Merlino è noto per la presenza di numerose specie di piante utilizzate in erboristeria.

E' presente inoltre in località Monti, a Nord di Bedonia, una sorgente di acqua solforosa, nota per le peculiari proprietà terapeutiche.

Ulteriore caratteristica sotto il profilo naturalistico è l'Oasi W.W.F. dei Ghirardi, luogo di particolare interesse botanico (32 specie di orchidee selvatiche e il Melo Fiorentino) e faunistico (7 specie di rapaci nidificanti: poiana, gheppio, sparviere, astore, falco pecchiaiolo, lodolaio, biancone).

L'ambito di progetto ricomprende i borghi storici di Borgo Val di Taro, Pieve di Campi, Campi, Compiano, Isola, Barbigarezza, Piano delle Moglie, Tornolo, Bedonia, Cavignaga, Monti, Piane di Carniglia.

OBIETTIVI E AZIONI DEL PROGETTO

L'obiettivo generale mira sia a tutelare le aree perfluviali dalla crescita dei fenomeni di dispersione insediativa che ad integrare le politiche di conservazione e valorizzazione ambientale esistenti sul territorio attraverso la realizzazione di migliori itinerari per la pubblica fruizione, a scopi sia ricreativi che didattici, oltre che il potenziamento della recettività.

RICADUTE SULLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE

- a) Previsione di interventi finalizzati alla realizzazione di strutture ricreative e di dotazioni ecologiche nonché servizi ambientali, anche attraverso la stipula di accordi con i privati interessati, qualora tali interventi assumano rilevante interesse per la comunità locale.
- b) Promozione di attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e l'agriturismo, attraverso l'individuazione degli ambiti più idonei allo sviluppo di tali attività integrative e la disciplina degli interventi edilizi necessari, riguardanti prioritariamente il patrimonio edilizio esistente.
- c) Coordinamento degli interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, previsti dagli strumenti di gestione delle aree di valore naturale e ambientale, con le previsioni relative alle trasformazioni insediative ed infrastrutturali.
- d) Definizione e specificazione delle tutele paesaggistico-ambientali .
- e) Verifica e approfondimento dell'indagine relativa al patrimonio storico-architettonico e alle sue modalità di trasformazione.
- f) Recepimento della rete di percorsi pedonali e ciclabili individuati.